

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 novembre 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 8 luglio 2002, n. 4.

Procedure di concessione delle autostrade regionali.

Pag. 2

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 2002, n. 4.

**Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia** Pag. 16

LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 2002, n. 5.

Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico.
Pag. 18

LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 2002, n. 6.

Indicazioni turistiche Pag. 21

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 maggio 2002, n. 0114/Pres.

**Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui
all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448/1998.**
Approvazione Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 maggio 2002, n. 0116/Pres.

**Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'uf-
ficio per le esigenze operative correnti della direzione regionale
della sanità e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 8,
comma 52 della legge regionale n. 4/2001. Approvazione.**
Pag. 24

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2002, n. 12.

**Promozione della costituzione dell'azienda strade Lazio-
Astral S.p.A.** Pag. 26

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 13.

**Contributi alle imprese artigiane per la formazione e l'as-
sunzione di giovani** Pag. 27

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 14.

**Ampliamento della perimetrazione del parco regionale del-
l'Appia Antica** Pag. 28

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2002, n. 13.

**Intervento regionale per lo sviluppo di confidi nel settore
agricolo** Pag. 31

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 8 luglio 2002, n. 4.

Procedure di concessione delle autostrade regionali.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 12 luglio 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di formulazione degli atti di gara, i parametri per la qualificazione delle offerte, i criteri per la composizione delle commissioni aggiudicatrici e le relative modalità di funzionamento e gli altri elementi atti a garantire la correttezza, trasparenza e piena funzionalità dalle procedure di aggiudicazione delle autostrade regionali della Lombardia, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale», di seguito denominata legge.

2. Nell'ambito del presente regolamento si intendono per:

a) autostrade regionali: le infrastrutture a carattere autostradale, con almeno due corsie per senso di marcia, corsia laterale di emergenza, carreggiate separate da barriera fisica e svincoli a livelli differenziati interamente ricomprese nel territorio regionale, che assolvano prevalentemente ad esigenze di mobilità di scala regionale, che non siano oggetto di concessione nazionale e previste dalla programmazione regionale e per le quali la Regione stessa promuove procedura di concessione;

b) autosostenibilità dell'intervento: la possibilità di sostenere finanziariamente l'importo complessivo della concessione mediante gli introiti derivanti dalla gestione. L'autosostenibilità può essere parziale, qualora l'equilibrio tra costi ed introiti possa essere raggiunto solo a fronte di cofinanziamento pubblico, intendendosi per cofinanziamento pubblico la sommatoria delle risorse poste a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali;

c) studio di fattibilità di autostrada regionale: la verifica analitica della fattibilità tecnico-economica, ambientale ed istituzionale dell'infrastruttura programmata. Costituisce la base sulla quale si avviano le procedure concessorie, in quanto propedeutico a garantirne la piena efficacia e funzionalità;

d) procedura con preliminare a cura della Regione: la procedura per la quale il progetto preliminare viene sviluppato direttamente a cura della Regione, che lo pone a base della gara di concessione;

e) procedura con promotore: la procedura secondo la quale la Regione promuove l'attivazione di soggetto privato che si faccia carico della progettazione preliminare e della eventuale realizzazione dell'intervento. Tale soggetto ha obbligo di costituirsi in società di progetto;

f) promotore di autostrada regionale: il soggetto che assume l'onere di redigere il progetto preliminare di autostrada regionale nell'osservanza delle indicazioni contenute nello studio di fattibilità approvato dalla Regione;

g) bando per l'individuazione di soggetto promotore: l'atto con cui la Regione, sulla scorta dello studio di fattibilità approvato, promuove l'attivazione di soggetto che si faccia promotore dello sviluppo del progetto preliminare dell'opera;

h) consolidamento del progetto: fase nella quale il progetto preliminare, redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nello stu-

dio di fattibilità, viene esaminato dalla Regione e dagli enti locali e nel corso della quale vengono apportate le modifiche ed integrazioni concordate durante il confronto istituzionale;

i) importo complessivo della concessione: è determinato dalla somma del costo dell'investimento e dei costi della gestione operativa e rappresenta l'importo da porre a base della gara di concessione.

Art. 2.

Iniziativa, programmazione, attivazione

1. L'iniziativa in materia di autostrade regionali è della Regione Lombardia, che ne definisce la programmazione con la collaborazione delle province interessate e delle Camere di commercio, nonché avvalendosi di proposte, formulate in coerenza con la programmazione regionale e con le determinazioni della deliberazione della giunta regionale di cui al successivo comma 2, da soggetti pubblici e privati.

2. Con deliberazione della giunta regionale si provvede alla determinazione, in coerenza con la programmazione regionale, delle direttrici da indagare al fine dell'avvio delle procedure di concessione regionale.

3. I soggetti pubblici e privati che abbiano sviluppato studi di fattibilità di interventi coerenti con la programmazione regionale, nonché con le determinazioni di cui al precedente comma 2, hanno facoltà di presentarli alla Regione, che li esamina nell'ambito delle procedure di cui al successivo art. 3. Tale facoltà può essere esercitata previo assenso della Regione in ordine alla coerenza della proposta con la programmazione regionale.

Art. 3.

Fattibilità

1. La Regione sviluppa direttamente, anche avvalendosi di proposte formulate da soggetti pubblici e privati nonché ricorrendo a specifici apporti professionali e con la collaborazione delle province competenti, lo studio di fattibilità degli interventi programmati.

2. Lo studio di fattibilità definisce analiticamente le caratteristiche e le modalità di realizzazione e gestione dell'intervento ed indaga la fattibilità tecnica, economica, ed istituzionale, nonché la sostenibilità ambientale.

3. Lo studio di fattibilità è sviluppato con le modalità definite nell'allegato 1 al presente regolamento.

4. Per il miglior inserimento ambientale ed infrastrutturale dell'opera, lo studio di fattibilità viene sviluppato garantendo la partecipazione degli enti locali interessati.

5. L'esito dello studio di fattibilità si compone degli elaborati indicati nell'allegato 2 al presente regolamento, che dettagliano le indicazioni necessarie allo sviluppo del progetto preliminare, articolate in vincolanti ed orientative, intendendosi:

a) per vincolanti le indicazioni prescrittive delle modalità di realizzazione e gestione dell'infrastruttura, che non potranno essere variate in sede di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva se non per comprovata necessità tecnica;

b) per orientative le indicazioni con le quali si definiscono opzioni alternative ed ambiti di ulteriore sviluppo della proposta, da indagarsi in sede di progettazione preliminare.

6. Lo studio di fattibilità si intende concluso positivamente qualora ad esito delle analisi svolte e delle verifiche operate con gli enti locali si confermi:

a) la realizzabilità dell'intervento nel rispetto della funzione trasportistica definita in sede di programmazione;

b) l'autosostenibilità dell'intervento in regime di concessione, eventualmente a fronte di quota di cofinanziamento pubblico entro il limite del 50% dell'onere complessivo d'intervento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7, comma 5, della legge.

7. L'approvazione dello studio di fattibilità, ovvero la determinazione di non fattibilità dell'intervento secondo i parametri programmati, sono assunti con deliberazione della giunta regionale.

8. Dello studio approvato viene data ampia pubblicità e divulgazione. Sintesi divulgativa dello studio viene resa disponibile al sito Internet della Regione e depositata in ognuno degli enti locali interessati. La direzione generale competente assicura la disponibilità dello studio presso le sedi locali che ne facciano richiesta.

Art. 4.

Opzioni per lo sviluppo del progetto preliminare

1. All'atto della approvazione dello studio di fattibilità di cui all'art. 3, la giunta regionale determina:

a) se provvedere, direttamente o mediante affidamento del relativo incarico, allo sviluppo del progetto preliminare con le modalità di cui al titolo II;

b) se promuovere, sulla base della fattibilità e secondo le disposizioni di cui al titolo III, l'attivazione di soggetto promotore, il quale assicuri lo sviluppo del progetto preliminare secondo le indicazioni vincolanti contenute nello studio di fattibilità;

c) il termine entro il quale, in ogni caso, deve essere predisposto il progetto preliminare nonché il valore finanziario del progetto stesso.

Art. 5.

Caratteristiche del promotore

1. Il soggetto che intenda candidarsi a promotore di autostrada regionale della Lombardia, secondo la procedura di cui al titolo III, deve costituirsi in forma di società di capitali.

Art. 6.

Caratteristiche del concessionario

1. Il soggetto che intenda partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di autostrada regionale di cui al titolo IV deve costituirsi in forma di società di capitali.

2. La società deve possedere specifici requisiti che vengono indicati nel bando di gara.

3. Nell'ambito di attuazione della concessione, i lavori da eseguire ed i servizi da prestare da parte della società di cui al comma 1 si intendono da essa eseguiti e prestati anche qualora vengano affidati direttamente dalla società ai propri soci, fermo restando che anche questi ultimi devono possedere gli specifici requisiti previsti dalle norme vigenti.

Art. 7.

Procedure di approvazione

1. La conferenza di servizi per l'approvazione del progetto preliminare e definitivo di autostrada regionale si svolge secondo le procedure definite dall'art. 19 della legge.

Titolo II

SVILUPPO ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PROCEDURA CON PRELIMINARE A CURA DELLA REGIONE.

Art. 8.

Sviluppo del progetto

1. Nel caso di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) la giunta regionale dispone:

a) la redazione del progetto preliminare, anche mediante ricorso all'acquisizione di specifici apporti tecnici esterni all'amministrazione;

b) l'affidamento del relativo incarico, ponendo a capitolato di gara la redazione del complesso degli elaborati tecnici e dei documenti indicati nell'allegato 3 al presente regolamento, nel rispetto dello studio di fattibilità.

2. È facoltà della Regione, in base alla specificità dell'opera proposta, disporre con l'approvazione dello studio di fattibilità modifiche agli elaborati di cui all'allegato 3.

Art. 9.

Pubblicizzazione del progetto

1. Entro i trenta giorni successivi alla disponibilità del progetto preliminare, la giunta regionale ne assicura ampia pubblicità e divulgazione attraverso:

a) la pubblicazione dei dati sintetici della proposta e del relativo tracciato per non meno di tre edizioni non successive, nell'arco

di dieci giorni dei quali uno festivo, di almeno un quotidiano di livello nazionale di ampia diffusione in Lombardia e di un quotidiano di livello locale;

b) la disponibilità di un congruo numero di sintesi divulgative dell'intervento presso le amministrazioni interessate;

c) la disponibilità alla consultazione della proposta in forma integrale per non meno di trenta giorni consecutivi presso i comuni interessati ovvero presso la sede della relativa provincia;

d) la programmazione di incontri pubblici di presentazione presso i comuni interessati;

e) la consultabilità della sintesi divulgativa al proprio sito Internet.

Art. 10.

Consolidamento del progetto

1. Decorsi trenta giorni dalla pubblicizzazione di cui all'art. 9 e sulla scorta delle osservazioni raccolte, viene avviata la fase istruttoria della conferenza di servizi. Sulla base delle osservazioni formulate e delle determinazioni assunte nella fase istruttoria la competente direzione generale dispone, nel termine di quarantacinque giorni, all'adeguamento del progetto preliminare. Successivamente la giunta regionale indice con propria deliberazione la conferenza di servizi di cui all'art. 7, al fine dell'approvazione del progetto stesso.

Titolo III

SVILUPPO ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PROCEDURA MEDIANTE PROMOTORE

Art. 11.

Procedura

1. La giunta regionale, nel caso in cui intenda ricorrere a procedura mediante soggetto promotore, divulga a livello comunitario specifico «Bando per l'individuazione di promotore», il cui schema è riportato nell'allegato 4 al presente regolamento, con il quale:

a) determina le caratteristiche generali dell'opera ed il termine entro il quale il promotore dovrà redigere il relativo progetto preliminare;

b) indica le modalità di consultazione del relativo studio di fattibilità;

c) definisce caratteristiche, oneri e prerogative del promotore, ivi compreso l'importo della cauzione da prestarsi contestualmente alla presentazione della candidatura;

d) definisce i parametri secondo i quali verrà operata la selezione dei candidati ed il punteggio attribuibile per ciascun parametro;

e) indica il termine e le modalità per la presentazione della candidatura.

2. Tra i parametri di cui al comma 1, lettera d), sono comunque vincolanti:

l'esperienza nella progettazione e realizzazione di opere autostradali;

l'esperienza nella gestione di infrastrutture autostradali;

una consistenza economica adeguata alla dimensione finanziaria dell'opera;

le modalità con le quali il candidato promotore si impegna ad assicurare lo sviluppo del progetto preliminare, con particolare riferimento alla partecipazione degli enti locali ed all'inserimento ambientale dell'opera.

3. Entro quarantacinque giorni dal termine di ricevimento delle candidature la Regione ne effettua la selezione secondo i parametri indicati nel bando di cui al comma 1 ed approva con propria deliberazione la relativa graduatoria, individuando il soggetto che con l'atto acquisisce ruolo di promotore dell'intervento, assumendone gli obblighi.

4. Con la presentazione di progetto preliminare coerente con lo studio di fattibilità predisposto dalla Regione, il promotore è obbligato a partecipare alla gara di concessione ed acquisisce l'ammissione diretta alla fase di negoziazione entro la gara medesima. Assume altresì l'obbligo di adempiere alla concessione qualora alla gara non partecipino altri soggetti, fatto salvo il caso di cui all'art. 16, comma 2.

Art. 12.

Sviluppo del progetto preliminare

1. Il progetto preliminare di autostrada regionale che il promotore è tenuto a presentare:

a) deve essere coerente con le indicazioni e prescrizioni formulate con lo studio di fattibilità;

b) deve essere composto dal complesso degli elaborati tecnici e dei documenti indicati nell'allegato 3 al presente regolamento.

Art. 13.

Presentazione del progetto preliminare

1. La consegna degli elaborati progettuali deve avvenire per deposito diretto presso il protocollo generale della Regione Lombardia.

2. Il soggetto promotore, contestualmente alla presentazione del progetto, è tenuto a prestare garanzia dell'impegno ad onorare gli obblighi assunti con la presentazione del progetto stesso. La garanzia, che può assumere forma di cauzione assicurativa o di fidejussione bancaria, è fissata nella misura del 0,5% dell'importo complessivo della concessione definito in sede di approvazione del progetto preliminare e del correlato piano economico-finanziario.

Art. 14.

Esame del progetto

1. Entro trenta giorni dal ricevimento del progetto preliminare, la giunta regionale ne esegue l'esame tecnico verificando il rispetto delle indicazioni vincolanti contenute nello studio di fattibilità e valutando l'efficacia delle soluzioni adottate rispetto alle indicazioni orientative di cui all'art. 3, comma 5, lettera b).

2. Nei successivi quarantacinque giorni, sulla base del progetto ed a fronte dell'esame compiuto, la giunta regionale, in accordo con le province interessate, verifica il consenso dei comuni e degli enti parco territorialmente interessati dall'opera.

3. La competente direzione generale, sulla base dell'esame condotto e delle eventuali modifiche che conseguentemente ritenga di apportare alle soluzioni progettuali:

a) determina se il progetto preliminare debba essere integrato o modificato, assegnando per le integrazioni e le modifiche un ulteriore termine non superiore a quarantacinque giorni, attivando altresì le procedure di cui all'art. 16 qualora le modifiche e/o integrazioni comportino maggiorazioni del costo complessivo superiori al 10%;

b) adempie alla pubblicizzazione del progetto, secondo quanto disposto all'art. 15.

4. A seguito delle procedure di cui al comma 3, la giunta regionale indice con propria deliberazione la conferenza di servizi di cui all'art. 7, al fine dell'approvazione del progetto.

Art. 15.

Pubblicizzazione del progetto

1. Entro i trenta giorni successivi al completamento delle procedure di validazione del progetto preliminare di cui all'art. 14, comma 3, la competente direzione generale ne assicura ampia divulgazione attraverso:

a) la pubblicazione dei dati sintetici della proposta e del relativo tracciato per non meno di tre edizioni non successive, nell'arco di dieci giorni dei quali uno festivo, di almeno un quotidiano di livello nazionale di ampia diffusione in Lombardia e di un quotidiano di livello locale;

b) la disponibilità di un congruo numero di sintesi divulgative dell'intervento presso le amministrazioni interessate;

c) la disponibilità alla consultazione della proposta in forma integrale per non meno di trenta giorni consecutivi presso uno dei comuni interessati ovvero presso la sede della relativa provincia, con assistenza alla consultazione;

d) la programmazione di incontri pubblici di presentazione presso i comuni interessati;

e) la consultabilità della sintesi divulgativa al proprio sito internet.

Art. 16.

Salvaguardia del piano economico-finanziario

1. Qualora ad esito dell'esame del progetto preliminare e della conferenza di servizi preliminare vengano richieste modifiche tali da comportare differenze del costo dell'intervento superiori al 10% dell'importo definito dallo stesso, è data facoltà al promotore di verificare la persistenza della fattibilità economico-finanziaria della proposta ed eventualmente di aggiornare i parametri non infrastrutturali dell'offerta al fine del recupero della soglia di realizzabilità.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata anche nel caso che la procedura concessoria si sviluppi per tempi superiori del doppio a quelli stimati dallo studio di fattibilità, con esclusione dei tempi relativi ad adempimenti di competenza del promotore.

3. Il soggetto promotore, nei casi di cui ai commi 1 e 2, ha facoltà di recedere dal ruolo assunto ottenendo restituzione della cauzione di cui all'art. 13 e decadendo dal diritto di accesso automatico alla fase di negoziazione. In tale caso è, comunque, facoltà della giunta regionale porre il progetto approvato a base di gara di concessione.

Titolo IV

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

Art. 17.

Oggetto della concessione

1. Sono oggetto della concessione di autostrada regionale: la progettazione definitiva e il relativo studio di impatto ambientale, la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura.

Art. 18.

Preinformativa di gara

1. Al fine di assicurare trasparenza ed osservanza delle regole di libera concorrenza, nonché di favorire la partecipazione alle gare di aggiudicazione, la Regione rende note le caratteristiche essenziali delle autostrade regionali di cui promuove la concessione mediante comunicazione di preinformazione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, secondo lo schema allegato 5 al presente regolamento, dandone contestuale comunicazione alla competente commissione consiliare.

Art. 19.

Procedura di scelta del concessionario

1. L'affidamento della concessione avviene mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, direttiva n. 93/37/CEE, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato secondo le procedure di cui all'art. 7, corredato delle necessarie specifiche ed analisi atte a definire compiutamente l'opera nel suo complesso e nel suo sviluppo progettuale, realizzativo e gestionale e da una valutazione economico-finanziaria correlata alla durata della concessione ed alla determinazione delle tariffe di pedaggio.

2. I bandi di gara e gli avvisi sono approvati con deliberazione della giunta regionale, che dà avvio alla procedura di gara individuando il relativo responsabile di procedimento.

Art. 20.

Bando di gara

1. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi delle concessioni aggiunte sono redatti secondo lo schema allegato 6 al presente regolamento.

2. Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le modalità di svolgimento della gara ed i relativi parametri di aggiudicazione.

Art. 21.

Contenuti dell'offerta

1. In relazione a quanto previsto nel bando, l'offerta deve contenere:

a) proposta in ordine alla metodologia di sviluppo del progetto definitivo, nonché degli approfondimenti che il candidato ritiene di sviluppare ad integrazione di quanto previsto dal bando;

b) conferma, ovvero proposte di variazione, del quadro economico-finanziario assunto a base di gara, con particolare riferimento alla eventuale quota di cofinanziamento pubblico;

c) il canone da corrispondere alla Regione;

d) i tempi di completamento dei progetti e di esecuzione dei lavori;

e) la durata della concessione;

f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza e gli standard di qualità per la gestione del servizio;

g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara;

h) le eventuali varianti alla convenzione che regola i rapporti tra concedente e concessionario il cui schema costituisce allegato 7 al presente regolamento.

2. Contestualmente alla presentazione dell'offerta, l'offerente è tenuto a depositare le seguenti cauzioni e polizze assicurative:

a) cauzione a garanzia della compensazione di cui all'art. 23;

b) polizza fidejussoria a garanzia dell'impegno ad onorare gli obblighi assunti con la concessione, nella misura del 5% dell'importo complessivo della concessione definito con lo studio di fattibilità;

c) polizza assicurativa che tenga indenne la Regione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che garantisca la responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Art. 22.

Commissione aggiudicatrice

1. La commissione aggiudicatrice di concessione regionale è formata da cinque componenti compreso il segretario che non ha diritto di voto. Il presidente e il segretario sono nominati direttamente dalla Regione, gli altri commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio tra i soggetti aventi i requisiti definiti con il bando di gara. All'atto delle votazioni, in caso, di parità, prevale il voto del presidente.

2. Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle facoltà universitarie e dalla Regione stessa.

3. Con propria deliberazione la giunta regionale nomina i componenti della commissione, ne determina il compenso, le modalità di funzionamento ed il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una volta sola per giustificati motivi.

4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi del testo unico sulla documentazione amministrativa l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al successivo comma 5.

5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione dei lavori, è tenuto a darne segnalazione e deve essere sostituito.

Art. 23.

Compensazione del promotore in caso di aggiudicazione ad altro soggetto

1. Nel caso di procedura con promotore, qualora la concessione venga aggiudicata, a soggetto diverso dal promotore stesso, a questi viene riconosciuta a carico dell'aggiudicatario equa compensazione finanziaria per le spese sostenute per lo sviluppo del progetto preliminare.

2. L'entità complessiva della compensazione è determinata nel bando della gara di concessione in ragione della complessità del progetto e non può essere superiore al 2,5% del costo d'investimento.

3. La liquidazione della compensazione rappresenta adempimento vincolante per il rilascio della concessione all'aggiudicatario.

4. La compensazione non è dovuta se il progetto preliminare presentato dal promotore non è conforme alle indicazioni vincolanti contenute nello studio di fattibilità. In tale caso la Regione provvede a

riscuotere la cauzione depositata e a rettificare e/o a completare il materiale presentato dal promotore, senza che nulla sia dovuto allo stesso.

Titolo V

ADEMPIMENTI IN VIGENZA DI CONCESSIONE

Art. 24.

Progetto definitivo, esecutivo e realizzazione dell'opera

1. La convenzione di cui all'art. 7, comma 3 della legge specifica gli elaborati progettuali che compongono il progetto definitivo ed il relativo studio di impatto ambientale ed il successivo progetto esecutivo, ne fissa i termini di presentazione e le penali.

2. La convenzione fissa altresì i termini per la realizzazione l'entrata in esercizio dell'opera, le penali dovute in caso di ritardo e le modalità dell'intervento sostitutivo della Regione.

Art. 25.

Vigilanza

1. La Regione vigila, tramite la direzione generale competente, il rispetto degli obblighi assunti dal concessionario.

2. La convenzione regola l'intervento della Regione nei confronti del concessionario in caso di mancato adempimento.

Art. 26.

Adempimenti in corso d'esercizio

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2 della legge, il bilancio d'esercizio del concessionario è oggetto di verifica annuale da parte della Regione.

2. A decorrere dalla terza annualità d'esercizio, il 50% dell'eventuale saldo attivo nel rapporto tra rientro da tariffa effettivo e rientro da tariffa previsto in sede di piano finanziario viene corrisposto alla Regione.

3. E facoltà della Regione prevedere che il concessionario applichi la suddetta quota alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità integrativa della rete afferente la autostrada concessa.

Titolo VI

DISPOSIZIONI DI PRIMA ATTUAZIONE

Art. 27.

Programmazione delle autostrade regionali per l'anno 2002

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano sviluppato progetti preliminari di interventi coerenti con la determinazione di cui al comma 2 dell'art. 2, hanno facoltà di presentarli alla Regione per l'attivazione di procedura di concessione regionale.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro tre mesi dalla entrata in vigore del regolamento, previo:

assenso preliminare della Regione in ordine alla coerenza della proposta con studi o progetti che la stessa stia sviluppando;

adeguamento della documentazione di progetto alle specifiche di cui all'allegato «3» al presente regolamento.

Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, la Regione verifica la compatibilità della stessa con i propri intendimenti programmatici e, in caso di esito positivo, ne dà comunicazione al proponente il quale, a decorrere dalla comunicazione, assume prerogative ed obblighi di soggetto promotore dell'intervento, ai sensi dell'art. 11, comma 4.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 8 luglio 2002

FORMIGONI

(Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/9651 del 2 luglio 2002)

CONCESSIONI AUTOSTRADALI REGIONALI DELLA LOMBARDIA
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ALLEGATO I

LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ

<i>Elementi d'analisi</i>	<i>Criteri per l'analisi</i>	<i>Elementi per la costruzione della documentazione</i>	<i>Documentazione</i>
Quadro conoscitivo generale e obiettivi	Esaustività del quadro	Definizione del quadro generale; descrizione del contesto territoriale, socio-economico, istituzionale, ecc. nel quale si inserisce il progetto, delle sue finalità dirette ed indirette e delle possibili connessioni con altri interventi e opere.	<i>Descrizione dell'intervento</i>
Analisi della domanda e dell'offerta senza le proposte d'intervento	Esistenza di esigenze di mobilità e problematiche di incidentalità	Esistenza di criticità trasportistiche valutata a partire da: 1. grafo della rete attuale caricato con i flussi attuali (a partire dall'O/D regionale); 2. grafo della rete futura (senza intervento) caricato con i flussi futuri previsti (a partire dall'O/D regionale). Informazioni sull'incidentalità attuale e futura (senza intervento). Le modellizzazioni vanno condotte utilizzando software adeguati e basandosi sul grafo regionale e sulla matrice O/D regionale. Le ipotesi utilizzate vanno motivate; il processo metodologico utilizzato deve essere descritto. I dati vanno presentati in formato informatico da concordarsi con l'amministrazione competente.	<i>Analisi della domanda e dell'offerta di trasporto senza le proposte di intervento</i>
Definizione e descrizione delle alternative progettuali	Esaustività della definizione e descrizione. Motivazione della scelta	Definizione e descrizione delle alternative progettuali di maggiore rilevanza. Motivazioni che hanno condotto alla scelta del progetto proposto.	<i>Alternative progettuali</i>
Analisi della domanda e dell'offerta con le proposte di intervento	Risposta alle esigenze di mobilità e alle problematiche di incidentalità	Efficacia ed efficienza trasportistiche valutate a partire da: 1. grafo della rete futura (senza intervento) caricato con i flussi previsti (a partire dall'O/D regionale); 2. grafo della rete futura (con intervento) caricato con i flussi futuri previsti (a partire dall'O/D regionale). Informazioni sull'incidentalità attuale e, eventualmente, futura (con intervento). Le modellizzazioni vanno condotte utilizzando software adeguati e basandosi sul grafo regionale e sulla matrice O/D regionale. Le ipotesi utilizzate vanno motivate; il processo metodologico utilizzato deve essere descritto. I dati vanno presentati in formato informatico da concordarsi con l'amministrazione competente.	<i>Analisi della domanda e dell'offerta di trasporto con le proposte di intervento</i>
Impatto ambientale (situazione attuale dell'ambiente, impatto infrastrutturale, ricettività dell'ambiente)	Accettabilità dell'impatto ambientale	Indicatori territoriali: densità della popolazione, uso del suolo, definizione aree sensibili/vincoli (ambientali, storico/culturali) nell'area di interesse del progetto, definizione cave e discariche. Indicatori energetici: consumo energetico attuale, consumo energetico futuro (alternativa 0 e/o altre proposte), consumo energetico futuro (progetto proposto). Indicatori di impatto fisico: ampiezza dell'area occupata. Cartografie rappresentative della concentrazione dei principali inquinanti atmosferici lungo l'infrastruttura (nelle ore di punta e di morbida, con e senza l'intervento). Cartografie rappresentative del livello di inquinamento acustico lungo l'asse viario proposto (nelle ore di punta e di morbida, con e senza l'intervento). Per l'elaborazione delle cartografie si devono adottare appositi software di modellizzazione (di emissione e diffusione), a partire dai dati di traffico risultanti dalle analisi sulla domanda e sull'offerta di trasporto.	<i>Documentazione territoriale - ambientale</i>
Caratteristiche tecniche dell'opera	Opportunità e qualità delle scelte progettuali	Definizione delle scelte progettuali, loro rappresentazione ed elementi di calcolo delle opere	<i>Documentazione tecnica</i>

<i>Elementi d'analisi</i>	<i>Criteri per l'analisi</i>	<i>Elementi per la costruzione della documentazione</i>	<i>Documentazione</i>
Piano economico-finanziario	Costo di realizzazione, costi di gestione, costi di finanziamento. Verifica delle fonti finanziarie.	Definizione del costo di investimento, analisi di redditività dell'opera. Definizione dell'importo del finanziamento pubblico necessario. Verifica della reperibilità delle risorse pubbliche.	<i>Analisi economico-finanziaria</i>
Definizione della struttura procedurale	Esaustività e percorribilità dello schema procedurale	Definizione delle leggi, delle norme di pertinenza, della normativa fiscale, dei permessi, delle licenze, delle concessioni, del quadro degli enti territorialmente interessati, del cronoprogramma delle procedure.	<i>Relazione sulla struttura procedurale</i>
Divulgazione e partecipazione	Modalità di pubblicizzazione; capacità di coinvolgimento e livello di partecipazione acquisito	Rispondenza alle richieste definite nel regolamento. Attività di partecipazione promosse. Livello di partecipazione conseguito.	<i>Documentazione sulla divulgazione e sulla partecipazione</i>
Consenso	Criticità riscontrate durante l'attività di partecipazione e capacità/possibilità di adeguamento del progetto	Definizione enti favorevoli/contrari. Definizione della popolazione favorevole/contraria.	<i>Documentazione sul consenso</i>
Analisi dei rischi	Esaustività e pertinenza di; definizione delle componenti di rischio (politiche, commerciali, finanziarie, tecniche); valutazione del livello di rischio; proposta di interventi di riduzione del rischio.	Numero e tipologia delle componenti di rischio, probabilità di rischio associata ad ogni componente (senza e con gli interventi di riduzione del rischio proposti). Garanzie ed assicurazioni.	<i>Rischi - garanzie - assicurazioni</i>

ALLEGATO 2

ELEBORATI COMPONENTI GLI STUDI DI FATTIBILITÀ

STUDIO DI FATTIBILITÀ DI AUTOSTRADA REGIONALE - DOCUMENTAZIONE

<i>DOCUMENTAZIONE</i>	<i>ELABORATI</i>	<i>NOTE</i>
Descrizione dell'intervento	Relazione	Definizione delle caratteristiche generali del progetto, del quadro territoriale, idrologico, idrogeologico, geologico, geotecnico, socio-economico, urbanistico - insediativo ed istituzionale in cui il progetto si inserisce, delle sue motivazioni e finalità dirette ed indirette e delle sue possibili connessioni con altri interventi e opere.
	Corografia generale	Contiene l'indicazione dell'area di intervento in scala adeguata.
	Planimetria di inquadramento in scala 1:25000	Contiene l'indicazione dell'andamento planimetrico delle alternative successivamente esaminate con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, ai confini amministrativi in scala comunque non inferiore a 1:50000. Se sono necessarie più corografie, va redatto anche un quadro d'insieme.
	Inquadramento urbanistico in scala 1:25000	Indicazione dell'interazione tra il tracciato scelto e il contesto urbanistico.
	Piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici	
	Carta dei vincoli esistenti - caratteri archeologici, storici e culturali in scala 1:25000	
	Carta dell'uso del suolo in scala 1:25000	
	Carta del rischio idrogeologico in scala 1:25000	
	Carta geologica, geomorfologica e idrografica in scala 1:25000	
Carta del sistema insediativo e delle dinamiche di trasformazione - indirizzi dell'attuale programmazione in scala 1:25000		

DOCUMENTAZIONE	ELABORATI	NOTE
Analisi della domanda e dell'offerta senza le proposte di intervento	Relazione esplicativa di ipotesi e metodologie adottate nell'analisi della domanda e dell'offerta. Sintesi dei risultati	Explicitazione delle ipotesi adottate e delle metodologie adottate per l'assegnazione della domanda all'offerta. Osservazioni sui risultati dell'applicazione dei modelli di assegnazione, dati relativi ai TGM e ai LdS (per le ore di punta e di morbida) previsti.
	Grafo della rete attuale caricato con i flussi attuali (ore di punta e di morbida)	
	Grafi della rete futura senza intervento caricato con i flussi futuri previsti (ore di punta e di morbida)	
	Relazione sull'incidentalità attuale e futura	
Alternative progettuali	Relazione e tavole comparative	Definizione e descrizione delle alternative progettuali di maggiore rilevanza. Explicitazione delle motivazioni che hanno condotto alla scelta del progetto proposto. Si deve sviluppare l'analisi considerando aspetti di carattere urbanistico, geologico, idrogeologico, idrologico, tecnico, economico, funzionale e fruizionale. Questi elementi vanno valutati facendo riferimento e presentando apposite cartografie e tavole (corografia indicante l'andamento planimetrico delle alternative in scala 1:25000, profilo altimetrico delle alternative in scala 1:25000 / 1:2500, ecc...). Sono da effettuarsi i calcoli dei flussi per le varie alternative, così come una stima sommaria della spesa necessaria per la realizzazione dei singoli interventi. Tali stime devono consentire, in correlazione ai risultati degli studi di traffico, analisi di redditività globale delle alternative individuate.
Analisi della domanda e dell'offerta con le proposte di intervento	Relazione esplicativa di ipotesi e metodologie adottate nell'analisi della domanda e dell'offerta. Sintesi dei risultati	Explicitazione delle ipotesi adottate e delle metodologie adottate per l'assegnazione della domanda all'offerta. Osservazioni sui risultati dell'applicazione dei modelli di assegnazione, dati relativi ai TGM e ai LdS (per le ore di punta e di morbida) previsti.
	Grafi della rete futura con intervento caricato con i flussi futuri previsti (ore di punta e di morbida)	
	Relazione sull'incidentalità attuale e futura	
Documentazione tecnica	Relazione tecnica	Riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere propri dell'intervento. Si devono inoltre presentare, anche con il ricorso ad elaborati grafici, le opere d'arte principali, l'ubicazione delle eventuali cave e discariche e le possibili situazioni di interferenza con altri servizi. Il tutto deve essere analizzato al fine di poter avere tutte le informazioni necessarie per la successiva stima dei costi dell'intervento.
	Planimetria stato di fatto in scala 1:10000	
	Planimetria di progetto in scala 1:5000	Planimetria in scala 1:5000 sulla quale sono riportati il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare. Se sono necessarie più planimetrie, deve essere redatto un quadro di insieme in scala non inferiore a 1:50000.
	Profili longitudinali del tracciato principale in scala 1:5000/500	
	Sezioni tipo in scala 1:100	
	Quantità caratteristiche delle opere	
	Calcolo sommario della spesa (Analisi dei costi standardizzati della sede stradale e delle opere d'arte)	Il calcolo è effettuato: a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei Lavori Pubblici. In assenza di costi standardizzati e/o per opere particolari, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari a cura del responsabile del procedimento.

<i>DOCUMENTAZIONE</i>	<i>ELABORATI</i>	<i>NOTE</i>
	Fotodocumentazione stato di fatto	
	Fotopiano con individuazione del tracciato in scala 1:10000	
Documentazione territoriale - ambientale	Relazione su stato e ricettività dell'ambiente	Informazioni sullo stato attuale dell'ambiente e sulle sue capacità ricettive. Descrizione delle componenti di carattere antropico ed ambientale. Uso del suolo.
	Compatibilità con i piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici	Rapporto tra l'opera progettata ed il quadro di riferimento programmatico e di pianificazione ambientale-territoriale.
	Effetti intervento su ambiente e salute - relazione.	Studi qualitativi/quantitativi sull'inquinamento acustico e atmosferico e sul consumo energetico.
	Tipologia delle misure di compensazione ambientale	Descrizione degli interventi di mitigazione previsti anche con tavole in scala variabile da 1:5000 a 1:500 relative alle operazioni tipo.
	Eventuali fotomontaggi di situazioni significative	
Analisi economico-finanziaria	Relazione	Definisce le modalità di redazione del piano finanziario e dell'analisi di redditività
	Piano economico-finanziario	Determina i fabbisogni finanziari dell'iniziativa e la capacità del progetto di rimborsare il debito e remunerare il capitale di rischio. È composto da: analisi dei costi (di progettazione, di costruzione, di gestione), analisi dei ricavi, analisi del cash-flow, determinazione del fabbisogno finanziario (capitale di rischio, capitale di debito, modalità di copertura del fabbisogno), analisi della redditività dell'operazione. Esplicita, in particolare, l'eventuale quota di finanziamento pubblica necessaria.
Relazione sulla struttura procedurale	Leggi e norme di riferimento	
	Permessi, licenze e concessioni	
	Enti territorialmente interessati	
	Cronoprogramma delle procedure	
Documentazione sulla divulgazione e sulla partecipazione	Relazione sulla pubblicizzazione	
	Relazione sulla partecipazione	
Documentazione sul consenso	Individuazione dei soggetti coinvolti	Elenco di tutti i soggetti coinvolti e definizione delle loro specifiche funzioni in relazione all'intervento considerato.
	Espressioni formali degli enti/soggetti interessati	
	Registrazione delle osservazioni pervenute	
Rischi - garanzie - assicurazioni	Relazione sintetica del rischio.	Enumerazione delle principali componenti di rischio (politiche, commerciali finanziarie, tecniche, ecc...).
	Relazione delle garanzie prestate. Garanzie prestate.	
Altro	Studio della convenienza economica dell'intervento	Fornisce informazioni sulla convenienza economica dell'intervento. Definisce le ipotesi e le metodologie alla base dell'analisi effettuata.
	Relazione sintetica divulgativa	

ALLEGATO 3

ELABORATI COMPONENTI I PROGETTI PRELIMINARI

PROGETTO PRELIMINARE DI AUTOSTRADA REGIONALE - DOCUMENTAZIONE

<i>DOCUMENTAZIONE</i>	<i>ELABORATI</i>	<i>NOTE</i>
Descrizione dell'intervento	Relazione	Definizione delle caratteristiche generali del progetto, del quadro territoriale, idrologico, idrogeologico, geologico, geotecnico, socio-economico, urbanistico-inseguativo ed istituzionale in cui il progetto si inserisce, delle sue motivazioni e finalità dirette ed indirette e delle sue possibili connessioni con altri interventi e opere.

DOCUMENTAZIONE	ELABORATI	NOTE
	Corografia generale	Contiene l'indicazione dell'area di intervento in scala adeguata.
	Planimetria di inquadramento in scala 1:25000	Contiene l'indicazione dell'andamento planimetrico delle alternative successivamente esaminate con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, ai confini amministrativi in scala comunque non inferiore a 1:50000. Se sono necessarie più corografie, va redatto anche un quadro d'insieme.
	Inquadramento urbanistico in scala 1:25000	Indicazione dell'interazione tra il tracciato scelto e il contesto urbanistico.
	Piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici	
	Carta dei vincoli esistenti - caratteri archeologici, storici e culturali in scala 1:25000	
	Carta del paesaggio - elementi caratteristici in scala 1:25000	
	Carta della tutela del territorio aperto - caratteri vegetazionali e faunistici - assetto del territorio agrario in scala 1:25000	
	Carta del rischio idrogeologico in scala 1:25000	
	Carta geologica, geomorfologica e idrografica in scala 1:25000	
	Carta della vulnerabilità degli acquiferi e della qualità delle acque in scala 1:50000	
	Carta del sistema insediativo e delle dinamiche di trasformazione - indirizzi dell'attuale programmazione in scala 1:25000	
Analisi della domanda e dell'offerta senza le proposte di intervento	Relazione esplicativa di ipotesi e metodologie adottate nell'analisi della domanda e dell'offerta. Sintesi dei risultati	Esplicitazione delle ipotesi adottate e delle metodologie adottate per l'assegnazione della domanda all'offerta. Osservazioni sui risultati dell'applicazione dei modelli di assegnazione, dati relativi ai TGM e ai LdS (per le ore di punta e di morbida) previsti.
	Grafo della rete attuale caricato con i flussi attuali (ore di punta e di morbida)	
	Grafi della rete futura senza intervento caricato con i flussi futuri previsti (ore di punta e di morbida)	
	Relazione sull'incidentalità attuale e futura	
Alternative progettuali	Relazione e tavole comparative	Definizione e descrizione delle alternative progettuali di maggiore rilevanza. Esplicitazione delle motivazioni che hanno condotto alla scelta del progetto proposto. Si deve sviluppare l'analisi considerando aspetti di carattere urbanistico, geologico, idrogeologico, idrologico, tecnico, economico, funzionale e fruizionale. Questi elementi vanno valutati facendo riferimento e presentando apposite cartografie e tavole (corografia indicante l'andamento planimetrico delle alternative in scala 1:25000, profilo altimetrico delle alternative in scala 1:25000 / 1:2500, ecc...). Sono da effettuarsi i calcoli dei flussi per le varie alternative, così come una stima sommaria della spesa necessaria per la realizzazione dei singoli interventi. Tali stime devono consentire, in correlazione ai risultati degli studi di traffico, analisi di redditività globale delle alternative individuate.
Analisi della domanda e dell'offerta con le proposte di intervento	Relazione esplicativa di ipotesi e metodologie adottate nell'analisi della domanda e dell'offerta. Sintesi dei risultati	Esplicitazione delle ipotesi adottate e delle metodologie adottate per l'assegnazione della domanda all'offerta. Osservazioni sui risultati dell'applicazione dei modelli di assegnazione, dati relativi ai TGM e ai LdS (per le ore di punta e di morbida) previsti.
	Grafi della rete futura con intervento caricato con i flussi futuri previsti (ore di punta e di morbida)	

DOCUMENTAZIONE	ELABORATI	NOTE
	Relazione sull'incidentalità attuale e futura	
Documentazione tecnica	Relazione tecnica	Riporta lo sviluppo degli studi tecnici connessi alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, con l'indicazione dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrati nell'intervento. Si devono definire le opere d'arte principali e l'ubicazione delle eventuali cave e discariche e si devono dare indicazioni sul sistema di smaltimento delle acque e sugli impianti di illuminazione.
	Planimetria stato di fatto in scala 1:10000	
	Planimetria di progetto in scala 1:2000	Planimetria in scala 1:2000 sulla quale sono riportati il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare. Devono essere indicati anche: i principali elementi planimetrici, i calibri stradali, l'indicazione delle opere d'arte principali e il posizionamento delle sezioni trasversali. Se sono necessarie più planimetrie, deve essere redatto un quadro di insieme in scala non inferiore a 1:25000.
	Planimetria di tracciamento	
	Profili longitudinali in scala 1:2000/200	I profili devono essere relativi al tracciato principale, alle rampe e alla viabilità secondaria di progetto.
	Profilo idrogeologico in scala 1:25000/1:500	
	Sezioni stratigrafiche in scala 1:50000/1:100	
	Relazione geologica, geomorfologica idrogeologica e idrografica	Si descrivono le principali problematiche geologiche, idrogeologiche e geotecniche connesse alla realizzazione dell'opera. Si presentano tavole esplicative.
	Sezioni tipo in scala 1:100	
	Sezioni trasversali in scala 1:200	Sono relative al tracciato principale, alle rampe e alla viabilità secondaria di progetto.
	Opere d'arte principali nelle opportune scale	Si devono presentare: piante, sezioni, indicazione dei particolari costruttivi e una relazione di predimensionamento.
	Opere d'arte ricorrenti nelle opportune scale	Si devono presentare: indicazione dei particolari costruttivi, carpenteria e una relazione di predimensionamento.
	Tipologie dei caselli in scala 1:500	
	Impianti tecnologici - relazione tecnica e tipologie ricorrenti in scala 1:50/1:5000	
	Svincoli in scala 1:500	
	Indice dei servizi interferiti	
	Planimetria dei servizi interferenti in scala 1:5000	
	Quantità caratteristiche delle opere	
	Computo metrico estimativo e stima dei lavori	Il calcolo è effettuato: a) per quanto concerne le opere o i lavori, redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai prezzi o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata; ovvero, in assenza di prezzi unitari, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei Lavori Pubblici; oppure, in assenza di costi standardizzati e/o per le opere particolari, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari a cura del responsabile del procedimento.
	Fotodocumentazione stato di fatto	
	Fotopiano con individuazione del tracciato in scala 1:10000	
	Indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	

DOCUMENTAZIONE	ELABORATI	NOTE
	Monografie relative ad elementi particolari	
Documentazione territoriale-ambientale (Studio di Prefattibilità Ambientale)	Relazione su stato e ricettività dell'ambiente	Informazioni sullo stato attuale dell'ambiente e sulle sue capacità ricettive. Descrizione delle componenti di carattere antropico ed ambientale. Uso del suolo.
	Compatibilità con i piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici	Rapporto tra l'opera progettata ed il quadro di riferimento programmatico e di pianificazione ambientale - territoriale.
	Effetti intervento su ambiente e salute - relazione.	Informazioni sulle ipotesi e le metodologie alla base degli studi di inquinamento acustico e atmosferico e sul consumo energetico.
	Effetti intervento su ambiente e salute - inquinamento atmosferico.	Cartografie in scala 1:10000 rappresentative del livello di inquinamento acustico lungo l'asse viario proposto (nelle ore di punta e di morbida, con e senza l'intervento).
	Effetti intervento su ambiente e salute - inquinamento acustico	Cartografie in scala 1:10000 rappresentative della concentrazione dei principali inquinanti atmosferici lungo l'infrastruttura (nelle ore di punta e di morbida, con e senza l'intervento). Esplicitazione delle misure attive e passive di riduzione dell'inquinamento acustico.
	Effetti intervento su ambiente e salute - consumo energetico.	Dati sul consumo energetico previsto con e senza intervento.
	Misure di compensazione ambientale	Descrizione degli interventi di mitigazione previsti con tavole in scala variabile da 1:5000 a 1:200.
	Elementi preliminari di studio di impatto ambientale	
	Fotomontaggi di situazioni significative	
Analisi economico-finanziaria	Relazione	Definisce le modalità di redazione del piano finanziario e dell'analisi di redditività
	Piano economico - finanziario asseverato (redatto secondo il modello unificato - D.L. 15 aprile 1997)	
Relazione sulla struttura procedurale	Leggi e norme di riferimento	
	Permessi, licenze e concessioni	
	Enti territorialmente interessati	
	Cronoprogramma delle procedure	
Documentazione sulla divulgazione e sulla partecipazione	Relazione sulla pubblicizzazione	
	Relazione sulla partecipazione	
Documentazione sul consenso	Individuazione dei soggetti coinvolti	Elenco di tutti i soggetti coinvolti e definizione delle loro specifiche funzioni in relazione all'intervento considerato.
	Espressioni formali degli enti/soggetti interessati	
	Registrazione delle osservazioni pervenute	
Rischi - garanzie - assicurazioni	Relazione del livello di rischio e degli strumenti di riduzione del rischio	Enumerazione delle principali componenti di rischio (politiche, commerciali finanziarie, tecniche, ecc...). Valutazione dei livelli di rischio. Proposte di interventi di riduzione del rischio.
	Relazione delle garanzie prestate. Garanzie prestate.	
	Assicurazioni	
Altro	Piano di gestione amministrativo-tecnico-finanziario	Programma di gestione dell'opera (modello di gestione economico-finanziario ed amministrativo previsto, piano di manutenzione, dotazioni e servizi accessori e per la sicurezza) e relativi impegni di spesa.
	Analisi economica	Fornisce informazioni sulla convenienza economica dell'intervento. Definisce le ipotesi e le metodologie alla base dell'analisi effettuata.
	Relazione sintetica divulgativa	

ALLEGATO 4

Bozza - Bando di gara

Per l'individuazione di soggetto promotore di autostrada regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9.

Bando di gara - Procedura ristretta

Individuazione di soggetto promotore di autostrada regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.g.r. n. del

1) Amministrazione precedente: giunta regionale Lombardia - Direzione generale infrastrutture e mobilità - Unità organizzativa viabilità - 24100 Milano, via F. Filzi, 22 - Tel. 02/67651; fax 02/6765; e-mail: @regione.lombardia.it

2) Procedura di gara: procedura ristretta.

2.b) Forma del contratto oggetto del bando di gara: convenzione.

2.c) Oggetto del bando: selezione di soggetto promotore di autostrada regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 maggio 2001 e dell'art. 11 del regolamento di attuazione delle concessioni autostradali regionali della Lombardia approvato con d.g.r. n. del

3.a) Luogo di esecuzione: area della direttrice indagata.

3.b) Caratteristiche generali dell'opera e termine entro il quale il promotore dovrà redigere il relativo progetto preliminare.

3.c) Oneri e prerogative del promotore.

4) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario: (Società di progetto in forma di società di capitali). È ammessa la costituzione formale della società in data successiva all'esito della prevista procedura.

5.a) Data limite di presentazione delle candidature: (trenta giorni dalla pubblicazione del bando).

5.b) Indirizzo a cui devono essere consegnate le candidature: le domande corredate della documentazione prevista ed indirizzate alla Regione Lombardia - Direzione generale infrastrutture e mobilità, dovranno, pervenire al protocollo generale della Regione Lombardia - via 20124 Milano - entro le ore 12 del giorno

5.c) Modalità di presentazione: le domande di partecipazione, redatte su carta intestata, timbrate e sottoscritte da persona munita dei poteri di rappresentanza del soggetto concorrente, dovranno essere contenute in busta chiusa recante all'esterno la denominazione o la ragione sociale del richiedente, nonché la seguente dicitura: «.....».

5.d) Lingua o lingue in cui devono essere redatte: le candidature e tutti gli elaborati devono essere redatti in lingua italiana.

6) Cauzione e garanzie richieste: (cauzione di importo pari al 10% del valore economico attribuito al progetto preliminare con lo studio di fattibilità).

7) Condizioni minime di carattere economico e tecnico: i candidati, siano essi singoli o raggruppati, dovranno allegare alla domanda di partecipazione i documenti seguenti:

a) per i candidati raggruppati, il mandatario dovrà allegare copia della scrittura privata autentica dalla quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con l'indicazione delle funzioni di ciascun componente del raggruppamento, nonché copia autentica degli atti costitutivi di eventuali consorzi, G.E.I.E. ed altre forme di associazione riconosciute dalle leggi nazionali.

b) per i candidati che intendono raggrupparsi, dichiarazione firmata dal rappresentante di ciascun componente il raggruppamento nella quale si indica il componente che assumerà il ruolo di mandatario dell'associazione temporanea di imprese e le funzioni che ciascun componente svolgerà nell'associazione.

c) dichiarazione di aver partecipato in qualità di investitore ad iniziative in concessione di costruzione e gestione secondo la definizione di cui alla legge n. 109/1994, art. 19, comma 2, già realizzate od in corso di realizzazione.

d) dichiarazione di possedere esperienza almeno triennale nella gestione di autostrade a pedaggio.

e) dichiarazione di aver eseguito nel periodo la progettazione definitiva od esecutiva di strade o autostrade.

f) dichiarazione di aver coordinato nel periodo la progettazione e la realizzazione (Project and Construction Management) di opere infrastrutturali di importo non inferiore a milioni di Euro.

g) dichiarazione di aver eseguito nel periodo chilometri di o per mezzo di società collegate ai sensi della direttiva 93/37/Cee, art. 3, o che in caso di aggiudicazione affiderà la costruzione.

h) ciascuna delle dichiarazioni di cui alle voci c), d), e) ed f) deve essere supportata da schede descrittive che forniscano, come minimo, le seguenti informazioni:

I) nome dell'iniziativa;

II) nome del candidato (oppure del membro del raggruppamento o del soggetto terzo che ha partecipato all'iniziativa);

III) suo ruolo nell'iniziativa;

IV) localizzazione dell'iniziativa;

V) cliente;

VI) stato attuale dell'iniziativa (in esercizio dal in costruzione);

VII) valore delle opere;

VIII) natura ed ammontare del finanziamento;

IX) caratteristiche principali dell'iniziativa.

i) dichiarazione di inesistenza delle situazioni che, a norma dell'art. 24 della direttiva 93/37/Cee, determinano l'esclusione dalle gare.

I candidati dovranno:

soddisfare la condizione di cui alla lettera c) direttamente se singoli, oppure esclusivamente con membri del raggruppamento se raggruppati;

soddisfare le condizioni di cui alle lettere d), e) ed f):

se singoli, sia direttamente, sia con imprese collegate ai sensi della direttiva 93/37/Cee, art. 3, sia con soggetti terzi;

se raggruppati, sia con membri del raggruppamento, sia con imprese collegate ai sensi della Direttiva 93/37/Cee, art. 3, sia con soggetti terzi.

Nel caso di soggetti terzi, il candidato dovrà indicare nel testo della dichiarazione corrispondente, per ciascuna delle tre condizioni anzidette che intende soddisfare con soggetti terzi, uno o più soggetti fra i quali si impegna a scegliere quello che sarà da lui presentato in fase di offerta.

In ogni caso le dichiarazioni di cui alle voci c), d), e), f) e g) e le schede di cui alla voce h) devono essere prodotte dal soggetto che detiene i requisiti richiesti e sottoscritte dal suo rappresentante. La dichiarazione di cui alla voce i) deve essere prodotta da tutti i membri del raggruppamento, nonché dagli eventuali soggetti esterni indicati per il soddisfacimento delle condizioni di cui alle voci d), e) ed f).

8) Criteri che saranno utilizzati per la selezione dei candidati:

a)

b)

c)

9) Altre notizie:

a) i soggetti che, in qualsiasi forma presentano domanda di partecipazione alla gara, non possono presentarne altre né da soli, né in associazione temporanea di imprese, in consorzio od in qualsiasi altro modo. La violazione di questa prescrizione comporta l'esclusione dalla gara dei soggetti stessi e di tutti quelli con essi collegati, consorziati od associati.

b) criterio di selezione: saranno qualificati i candidati in possesso dei requisiti di cui al punto 7; essi venanno ordinati in una graduatoria in base ai seguenti criteri:

I.

II.

III.

c) la gara sarà portata a termine anche in presenza di un solo candidato qualificato.

d) le richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente a mezzo fax al responsabile del procedimento fax entro i quindici giorni precedenti la scadenza del termine di partecipazione e saranno evase entro cinque giorni.

e) tutte le notizie sono disponibili sul sito internet: www..... Lo stesso bando può essere richiesto all'indirizzo di cui al punto 1), anche via e-mail.

10) Avviso di preinformazione: L'avviso di preinformazione è stato pubblicato in data nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

11) Data di spedizione dell'avviso di gara alla G. U.C.E.: il presente avviso è stato inoltrato in data

12) Data di ricevimento dell'avviso di gara da parte del G. U. C.E.: il presente Avviso è stato ricevuto in data

13) Data di trasmissione dell'avviso alla G.U.R.I.: il presente avviso è stato trasmesso alla G.U.R.I. per la relativa inserzione in data Lo stesso avviso, unitamente al relativo bando di gara è inoltre disponibile sul sito internet di cui al precedente punto 13.b).

14) Responsabile del procedimento.

BOZZA

**Avviso di preinformazione di gara per il rilascio di concessione di autostrada regionale
ai sensi dell'art. 7 della l. r. 4 maggio 2001 n. 9.**

AVVISI DI GARA

Regione Lombardia

Servizio Contratti - via - 20100 Milano

**Direttiva 93/37/CE
Preinformazione**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'Amministrazione aggiudicatrice

1) Ente appaltante: Regione Lombardia Servizio Contratti
- Via - 20100 Milano - tel., fax; e-mail:

2.
a) Luogo di esecuzione
b) Natura ed entità dei lavori
c) Stima della forcella del costo dei lavori previsti (se disponibile)

2.a) Luogo di esecuzione: Territorio Regione Lombardia.
2.b) Oggetto della concessione: l'affidamento, in regime di concessione, della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione e della gestione di autostrada regionale

3.
a) Data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione della concessione
b) Se nota, data provvisoria dell'inizio dei lavori
c) Se noto calendario provvisorio di realizzazione dei lavori

3.a)

3.b)

3.c)

4. Se note, condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia

4) Modalità di finanziamento: il corrispettivo del concessionario sarà costituito:
a.
b.

5. Altre informazioni

5) Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: quelli di cui al relativo bando di gara. Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato secondo l'allegato B del d.P.R. n. 554/1999.

6. Data di spedizione dell'avviso

6) Data di spedizione dell'avviso di gara alla G.U.C.E.: il presente Avviso è stato inoltrato in data

7. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

7) Data di ricevimento dell'avviso di gara da parte della G.U.C.E.: il presente Avviso è stato ricevuto in data

ALLEGATO 6

Bozza

Bando di gara per l'affidamento di concessione di autostrada regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9

Regione Lombardia

Direzione generale infrastrutture e mobilità

Bando di gara per l'affidamento, in regime di concessione, della progettazione definitiva, esecutiva, della costruzione e della gestione di nelle aree comprese tra

1) Amministrazione concedente: giunta regionale Lombardia - Direzione generale infrastrutture e mobilità - Unità organizzativa viabilità - 24100 Milano, via F. Filzi, 22 - tel. 02/67651...; fax 02/6765...; e-mail @regione.lombardia.it

2) Procedura di gara: procedura negoziata, ai sensi della direttiva comunitaria 37/1993/Cee e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2.b) Forma del contratto oggetto del bando di gara: concessione.

2.c) Oggetto della concessione: concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e della gestione per anni della autostrada regionale (Denominazione).

3.a) Luogo di esecuzione: Territorio Regione Lombardia.

3.b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per ulteriori lavori e, se nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate;

4) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario della concessione: Società di progetto in forma di Società di capitali.

Esempio: L'aggiudicatario della concessione potrà costituire una Società di progetto, nella forma di società di capitali, cui intestare la concessione. A detta società di Progetto dovranno partecipare tutti ed esclusivamente i membri del raggruppamento aggiudicatario. Nel disciplinare di concessione saranno specificati i modi i termini e le condizioni cui è subordinata la intestazione del contratto.

5.a) Data limite di presentazione delle candidature;

5.b) Indirizzo a cui devono essere consegnate le candidature: le domande corredate della documentazione prevista ed indirizzate alla Regione Lombardia, direzione generale infrastrutture e mobilità, dovranno pervenire al protocollo generale della Regione Lombardia - via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, entro le ore 12 del giorno

5.c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte: le candidature e tutti gli elaborati devono essere redatti in lingua italiana.

6) Cauzione e garanzie richieste: (come da regolamento).

7) Modalità di finanziamento;

8) Condizioni minime di carattere economico e tecnico: i candidati, siano essi singoli o raggruppati, dovranno allegare alla domanda di partecipazione i documenti seguenti:

a) per i candidati raggruppati, il mandatarario dovrà allegare copia della scrittura privata autenticata dalla quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con l'indicazione delle funzioni di ciascun componente del raggruppamento, nonché copia autentica degli atti costitutivi di eventuali consorzi, G.E.I.E. ed altre forme di associazione riconosciute dalle leggi nazionali.

b) per i candidati che intendono raggrupparsi, dichiarazione firmata dal rappresentante di ciascun componente il raggruppamento nella quale si indica il componente che assumerà il ruolo di mandatarario dell'associazione temporanea di imprese e le funzioni che ciascun componente svolgerà nell'associazione.

c) dichiarazione di aver partecipato in qualità di investitore ad iniziative in concessione di costruzione e gestione secondo la definizione di cui alla legge n. 109/1994, art. 19, comma 2, già realizzate od in corso di realizzazione.

d) dichiarazione di possedere esperienza almeno triennale nella gestione di autostrade a pedaggio.

e) dichiarazione di aver eseguito nel periodo la progettazione definitiva od esecutiva di strade o autostrade.

f) dichiarazione di aver coordinato nel periodo la progettazione e la realizzazione (Project and. Construction Management) di opere infrastrutturali di importo non inferiore a milioni di Euro.

g) dichiarazione di aver eseguito nel periodo chilometri di o per mezzo di società collegate ai sensi della direttiva 93/37/Cee, art. 3, o che in caso di aggiudicazione affiderà la costruzione;

h) ciascuna delle dichiarazioni di cui alle voci c), d), e) ed f) deve essere supportata da schede descrittive che forniscano, come minimo, le seguenti informazioni:

I) nome dell'iniziativa;

II) nome del candidato (oppure del membro del raggruppamento o del soggetto terzo che ha partecipato all'iniziativa);

III) suo ruolo nell'iniziativa;

IV) localizzazione dell'iniziativa;

V) cliente;

VI) stato attuale dell'iniziativa (in esercizio dal in costruzione);

VII) valore delle opere;

VIII) natura ed ammontare del finanziamento;

IX) caratteristiche principali dell'iniziativa.

i) Dichiarazione di inesistenza delle situazioni che, a norma dell'art. 24 della direttiva 93/37/Cee, determinano l'esclusione dalle gare.

I candidati dovranno:

soddisfare la condizione di cui alla lettera c) direttamente se singoli, oppure esclusivamente con membri del raggruppamento se raggruppati;

soddisfare le condizioni di cui alle lettere d), e) ed f):

se singoli, sia direttamente, sia con imprese collegate ai sensi della direttiva 93/37/Cee, art. 3, sia con soggetti terzi;

se raggruppati, sia con membri del raggruppamento, sia con imprese collegate ai sensi della Direttiva 93/37/Cee, art. 3, sia con soggetti terzi.

Nel caso di soggetti terzi, il candidato dovrà indicare nel testo della dichiarazione corrispondente, per ciascuna delle condizioni indicate nei punti d) e) ed f) che intende soddisfare con soggetti terzi, uno o più soggetti fra i quali si impegna a scegliere quello che sarà da lui presentato in fase di offerta.

In ogni caso le dichiarazioni di cui alle voci c), d), e), f) e g) e le schede di cui alla voce h) devono essere prodotte dal soggetto che detiene i requisiti richiesti e sottoscritte dal suo rappresentante. La dichiarazione di cui alla voce i) deve essere prodotta da tutti i membri del raggruppamento, nonché dagli eventuali soggetti esterni indicati per il soddisfacimento delle condizioni di cui alle voci d), e) ed f).

9) Criteri che saranno utilizzati per l'affidamento della concessione:

a) il valore economico e finanziario della controprestazione: il bilancio benefici/costi della soluzione proposta;

il contributo finanziario pubblico complessivo richiesto; proposte modificative delle clausole non inderogabili del disciplinare di concessione predisposto dalla Regione Lombardia;

b) il valore tecnico della soluzione proposta anche sotto il profilo ambientale;

c) il tempo di costruzione dell'opera ed il tempo di entrata in esercizio;

d) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza:

le modalità di gestione dell'opera;

il livello delle tariffe di pedaggio;

I punteggi ed i pesi per i criteri di cui sopra e le modalità secondo le quali i detti punteggi verranno attribuiti in fase di valutazione delle offerte, saranno specificati nella lettera di invito.

10) Lavori da affidare a terzi: non è imposta alcuna percentuale di affidamento a terzi dei lavori previsti, conformemente all'art. 3 secondo alinea, della direttiva 93/37/Cee.

11) Varianti al progetto: è ammessa la presentazione di varianti ritenute migliorative rispetto al progetto assunto quale capitolato tecnico, purché supportate da esauriente motivazione e purché siano conformemente adeguate al correlato piano finanziario.

12) Altre notizie:

a) i soggetti che, in qualsiasi forma presentano domanda di partecipazione alla gara, non possono presentarne altre né da soli, né in associazione temporanea di imprese, in consorzio od in qualsiasi altro modo. La violazione di questa prescrizione comporta l'esclusione dalla gara dei soggetti stessi e di tutti quelli con essi collegati, consorziati od associati.

b) criterio di selezione: saranno qualificati i candidati in possesso dei requisiti di cui al punto 8; essi verranno ordinati in una graduatoria in base ai seguenti criteri:

I. Ai candidati che soddisfano i requisiti di cui al punto 8, lettere d), e), f), direttamente se singoli o con i membri del raggruppamento se raggruppati, verrà attribuito un punto per ciascuno dei requisiti soddisfatti nel modo anzidetto;

II. Ai candidati che costruiranno l'opera direttamente se singoli o con membri del raggruppamento se raggruppati, verrà attribuito un punto; ai candidati che costruiranno l'opera per mezzo di società collegate ai sensi della direttiva Cee 93/37 art. 3, verranno attribuiti 0,5 punti; inoltre nel caso in cui il soggetto che costruirà l'opera abbia partecipato come investitore ad iniziative in concessione di costruzione e gestione già realizzate, od in corso di realizzazione, verrà attribuito un ulteriore punto;

III. Per ciascuna iniziativa in concessione di costruzione e gestione alla quale il candidato abbia partecipato direttamente se singolo o tramite i membri del raggruppamento se raggruppato, verrà attribuito un punto se trattasi di iniziative già realizzate, oppure mezzo punto se di iniziative in corso di realizzazione;

IV. a valore complessivo delle opere comprese nelle iniziative di cui al punto III che precede verranno attribuiti 0,1 punti ad ogni milioni di Euro, con il limite massimo di due punti.

c) La gara sarà portata a termine anche in presenza di due soli candidati qualificati;

d) Le richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente a mezzo fac-simile al responsabile del procedimento fax entro i quindici giorni precedenti la scadenza del termine di partecipazione e saranno evase entro cinque giorni;

e) Tutte le notizie sono disponibili sul sito internet: www Lo stesso Bando può essere richiesto all'indirizzo di cui al punto l), anche via e-mail.

13) Avviso di preinformazione: l'avviso di preinformazione è stato pubblicato in data nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

14) Data di spedizione dell'avviso di gara alla G.U.C.E.: il presente Avviso è stato inoltrato in data

15) Data di ricevimento dell'avviso di gara da parte della G.U.C.E.: il presente avviso è stato ricevuto in data

16) Data di trasmissione dell'avviso alla G.U.R.I.: il presente avviso è stato trasmesso alla G.U.R.I. per la relativa inserzione in data Lo stesso avviso, unitamente al relativo Bando di gara è inoltre disponibile sul sito internet di cui al precedente punto 13.b).

17) Responsabile del procedimento.

02R0571

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 2002, n. 4.

Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 19 marzo 2002)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia riconosce il diritto delle bambine e dei bambini ad un equilibrato sviluppo psico-fisico e affettivo, valorizza la centralità della famiglia, facilita la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra donne e uomini in un quadro di pari opportunità.

2. Per i fini di cui al comma 1 la provincia promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la realizzazione di un sistema di servizi per la prima infanzia che garantiscano una pluralità di opportunità socio-educative, la diffusione di una cultura di rispetto e di cura verso l'infanzia, il sostegno alla famiglia nell'educazione dei figli e la prevenzione di ogni forma di difficoltà o emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico, sociale e culturale.

Art. 2.

Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia comprende i nidi d'infanzia, i nidi familiari - servizio Tagesmutter e i servizi integrativi al nido, dei comuni o da essi sostenuti. La provincia assicura al sistema il necessario supporto e coordinamento per garantire un'offerta qualitativamente elevata ed omogenea su tutto il territorio provinciale.

2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia aderenti al sistema assicurano:

a) il diritto all'accesso per le bambine e i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni;

b) il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale;

c) l'integrazione fra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra i soggetti gestori;

d) la partecipazione delle famiglie alle scelte educative nonché al costo di gestione dei servizi;

e) l'omogeneità dei titoli di studio del personale secondo i profili professionali definiti per ogni tipologia di servizio;

f) l'attività di formazione permanente degli operatori;

g) la continuità con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, e la collaborazione con i servizi sociali e sanitari.

Art. 3.

Nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

2. Il nido d'infanzia assicura in modo continuativo, all'interno di strutture ad esso destinate ed avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e etico-sociali.

3. Il nido d'infanzia può prevedere modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di apertura del servizio ed alla sua ricettività, sulla base di progetti pedagogici specifici in riferimento alle diverse modalità organizzative.

4. Nelle località con un limitato numero di potenziali utenti possono essere istituiti micro-nidi d'infanzia che prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di bambini.

5. Il nido d'infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell'infanzia o della scuola dell'obbligo in modo da poterne condividere i servizi.

6. Il nido d'infanzia, anche nel caso in cui eroghi il servizio a tempo ridotto, garantisce i servizi di mensa e di riposo.

Art. 4.

Nido familiare - servizio Tagesmutter

1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo, i comuni possono promuovere e sostenere il nido familiare - servizio Tagesmutter quale servizio complementare al nido d'infanzia.

2. Il nido familiare - servizio Tagesmutter consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato che professionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

3. Il nido familiare - servizio Tagesmutter è sostitutivo del nido d'infanzia solo laddove non sia possibile offrire tale servizio.

Art. 5.

Servizi integrativi

1. Per ampliare ulteriormente l'offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia i comuni possono altresì istituire o sostenere, quali servizi integrativi ai nidi d'infanzia, i centri per bambini e genitori e gli spazi gioco e di accoglienza.

2. I centri per bambini e genitori, opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori, forniscono occasioni di socialità e di gioco per i bambini e di incontro e comunicazione per gli adulti, secondo modalità che garantiscano la corresponsabilità tra adulti, genitori e personale educativo.

3. Gli spazi gioco e di accoglienza sono servizi con finalità educative e di socializzazione per bambine e bambini di età diciotto-trentasei mesi, affidati a personale educativo qualificato, per un tempo massimo di cinque ore giornaliere, dove è consentita una frequenza diversificata, in rapporto alle esigenze dei bambini e delle famiglie.

4. I servizi di cui ai commi 2 e 3 possono essere ubicati all'interno di una stessa struttura in modo da consentirne il pieno utilizzo ed ampliare le opportunità offerte.

5. I comuni, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, possono promuovere sperimentazioni di nuovi servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai bisogni delle famiglie.

Art. 6.

Estensione dei servizi socio-educativi della prima infanzia

1. La permanenza al nido d'infanzia e al nido familiare - servizio Tagesmutter è assicurata, per motivi di continuità, alle bambine e ai bambini che, al compimento del terzo anno di età, non hanno acquisito il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia.

2. Per particolari e giustificate esigenze ai bambini disabili con diritto alla frequenza nella scuola dell'infanzia è consentita la permanenza al nido d'infanzia e al nido familiare - servizio Tagesmutter.

3. L'accesso al nido familiare - servizio Tagesmutter può essere esteso, nei periodi e nei tempi extrascolastici, nel limite dei posti disponibili, anche a bambine e bambini in età compresa tra i tre e i tredici anni allo scopo di assicurare loro adeguata assistenza educativa.

4. In attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico, strutturale e di gestione, i servizi integrativi di cui al comma 3 dell'art. 5, possono accogliere anche bambini fino ai tredici anni di età.

Art. 7.

Gestione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia di cui al comma 1, dell'art. 2, sono gestiti:

a) dal comune, in economia o a mezzo istituzione o con affidamento a organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;

b) da organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.

Art. 8.

Requisiti per lo svolgimento dei servizi

1. La giunta provinciale, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni, la rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7 e la competente commissione consiliare, stabilisce con proprie deliberazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l'iscrizione all'apposito albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, dell'art. 7; l'iscrizione all'albo provinciale costituisce condizione per il sostegno finanziario dei comuni.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 9.

Funzioni della Provincia

1. Per lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia, la provincia:

a) attua iniziative per la promozione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e per la crescita e la diffusione sul territorio provinciale di una cultura di rispetto e di cura nei confronti dell'infanzia;

b) realizza attività per la qualificazione e la coerenza del sistema e, in particolare, garantisce il coordinamento pedagogico dei servizi appartenenti al sistema nonché la formazione e l'aggiornamento del personale educativo;

c) assicura, per il tramite dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché la consulenza ai soggetti gestori per favorire la piena integrazione dei bambini disabili; per il nido familiare - servizio Tagesmutter assicura la vigilanza igienico-sanitaria attraverso la verifica del rispetto dei requisiti degli articoli 222 e 223 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

d) effettua ricerche sulla domanda di nuovi servizi socio-educativi per la prima infanzia sul territorio provinciale e provvede alla raccolta dei dati ed al monitoraggio della qualità dei servizi esistenti.

2. La Giunta provinciale attua quanto disposto dal comma 1, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni e la rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7.

Art. 10

Funzioni dei comuni

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) programmano lo sviluppo in sede locale del sistema dei servizi per la prima infanzia e predispongono i progetti per la sua realizzazione individuando le modalità di erogazione dei servizi;

b) gestiscono i servizi per la prima infanzia comunali;

c) individuano le forme di coordinamento tra i diversi servizi socio-educativi per la prima infanzia operanti sul territorio comunale nonché le modalità di collaborazione con i servizi socio-assistenziali e ricreativi;

d) effettuano controlli periodici sul possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 8 da parte dei soggetti iscritti all'albo provinciale di cui al medesimo articolo, segnalando alla provincia l'eventuale venir meno degli stessi;

e) formulano, sentiti i soggetti gestori di servizi da essi sostenuti, proposte alla provincia per l'attività di formazione e aggiornamento del personale educativo;

f) definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie;

g) individuano le forme e le modalità di partecipazione dei genitori utenti alle scelte educative, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

Art. 11.

Interventi finanziari della Provincia

1. La Provincia determina, ai sensi della legge in materia di finanza locale, la ripartizione dei trasferimenti ai comuni per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

2. Gli organismi rappresentativi dei comuni e la Provincia, sentita la rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, dell'art. 7, individuano criteri di equità e omogeneità delle politiche tariffarie applicate dai comuni per i servizi di cui alla presente legge. A tal fine verificano annualmente le modalità di partecipazione di cui alla lettera f) del comma 1, dell'art. 10.

Art. 12

Abrogazioni

1. Decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione di cui all'art. 8, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia);

b) la legge provinciale 20 giugno 1980, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, concernente criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia);

c) l'art. 24 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34;

d) gli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 e il comma 1 dell'art. 47 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;

e) l'art. 10 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6;

f) l'art. 35 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

g) l'art. 72 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

h) la lettera d) del comma 1, dell'art. 14 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

i) il numero 2 della tabella A) del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

2. Le concessioni in corso rimangono in essere fino a scadenza naturale delle stesse, al fine di garantire la continuità del servizio.

Art. 13.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri di cui all'art. 11 si fa fronte con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio per i trasferimenti ai comuni in materia di finanza locale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 12 marzo 2002

DELLAI

02R0452

LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 2002, n. 5.

Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 26 marzo 2002)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dallo Statuto speciale di autonomia, tutela e valorizza i beni di uso civico quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo delle popolazioni rurali e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale trentino. La Provincia tutela altresì i diritti di uso civico sui beni medesimi quali diritti inalienabili, imprescrittibili ed inusucapibili.

2. Per i fini di questa legge si considerano beni di uso civico i demani collettivi e le rispettive pertinenze nonché gli altri beni gravati di uso civico appartenenti alla generalità dei cittadini residenti nel territorio frazionale o comunale, quali individuati ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordino della disciplina degli usi civici, come modificata dall'art. 2 del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1052, e del relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, come modificato dall'art. 39 dalla legge 15 novembre 1973, n. 734. Si considerano diritti di uso civico i diritti appartenenti ad una comunità di abitanti comunali o frazionali e quelli risultanti dai rispettivi titoli di acquisto, formali o consuetudinari, prescindendo dall'esercizio in atto dei diritti civici stessi.

3. Per quanto non previsto da questa legge si applica la normativa statale vigente in materia di usi civici.

Art. 2.

Disciplina per il godimento dei beni di uso civico

1. L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico, come definiti ai sensi dell'art. 1, spettano ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente nella frazione o nel comune ed iscritto nelle liste elettorali del comune per l'elezione degli organi comunali.

2. L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dall'amministrazione competente ai sensi di questa legge. Nell'ipotesi di amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico, il medesimo regolamento può prevedere, per i maggiorenni residenti di cui al comma 1, il requisito di un periodo minimo di residenza quale condizione per l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico.

3. L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti; tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, la gestione e la sorveglianza dei beni medesimi, può essere imposto agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.

4. È vietata qualsiasi forma di distribuzione ai componenti del nucleo familiare di proventi a qualunque titolo derivanti dall'amministrazione dei beni di uso civico.

5. Agli effetti di questa legge per nucleo familiare s'intende quello risultante dalla scheda di famiglia o di convivenza dell'anagrafe comunale.

Art. 3.

Disposizioni particolari per la Magnifica comunità di Fiemme e per le Regole di Spinale e Manez

1. La presente legge, con l'esclusione di quanto disposto dai capi III e IV e fermo restando quanto previsto dall'art. 11, non trova applicazione per i beni gravati di uso civico appartenenti alla Magnifica comunità di Fiemme e alle Regole di Spinale e Manez.

Capo II

AMMINISTRAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO

Art. 4.

Forme di amministrazione dei beni

1. I beni di uso civico sono amministrati nelle forme previste dal presente articolo.

2. All'amministrazione dei beni comunali di uso civico provvede il comune; nel comune ove siano costituite, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), come modificato dall'art. 65 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le circoscrizioni di decentramento, il comune può affidare l'amministrazione dei beni alla circoscrizione nel cui ambito territoriale ricadono i beni. In entrambi i casi i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio preventivo ed al conto consuntivo del comune.

3. All'amministrazione dei beni frazionali di uso civico provvede un comitato eletto dall'assemblea degli utenti oppure, previo affidamento da parte dell'assemblea stessa, il comune, che può deputare, ove essa sia costituita, la circoscrizione nel cui ambito territoriale ricadono i beni. Previa deliberazione da parte delle rispettive assemblee degli utenti, due o più frazioni appartenenti allo stesso comune possono provvedere all'amministrazione unitaria dei beni frazionali mediante l'approvazione di un unico statuto e l'elezione di un unico comitato. In tal caso lo statuto disciplina anche le modalità per lo scioglimento dell'amministrazione unitaria.

4. Spetta al consiglio comunale l'adozione degli atti inerenti la sospensione o l'estinzione del vincolo di uso civico relativamente ai beni amministrati dal comune ai sensi dei commi 2 e 3 nonché la competenza a deliberare l'estinzione del vincolo di uso civico relativa ai beni amministrati dall'amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico (ASUC). Con il regolamento previsto dall'art. 2, comma 2, il comune individua gli organi competenti ad adottare gli altri atti relativi alla gestione dei beni di uso civico da esso amministrati; fino a quando il regolamento non disponga diversamente i predetti atti sono adottati dagli organi competenti secondo l'ordinamento dei comuni.

5. Relativamente ai beni frazionali di uso civico è confermata la forma di amministrazione in atto alla data di entrata in vigore di questa legge, salvo che un numero di componenti l'assemblea degli utenti, che rappresenti almeno un quarto della popolazione residente nella frazione, richieda al sindaco la scelta di una forma diversa di amministrazione e la stessa sia approvata secondo quanto disposto dall'art. 5.

Art. 5.

Scelta della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico

1. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 5, la forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico è scelta dall'assemblea degli utenti mediante apposita consultazione, indetta dal sindaco entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di ritardo od omissione la giunta provinciale esercita i poteri sostitutivi previsti dall'ordinamento vigente per i comuni.

2. La richiesta oggetto della consultazione è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei componenti l'assemblea degli utenti e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto l'affidamento dell'amministrazione dei beni frazionali di uso civico al comune e sia approvata ai sensi del comma 2, il comune provvede all'amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello della consultazione e subentra all'amministrazione separata in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.

4. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto l'istituzione dell'ASUC, l'assemblea degli utenti, contestualmente alla scelta di tale forma di amministrazione, è chiamata ad eleggere un comitato provvisorio di tre membri. Tale organo ha il compito di provvedere all'amministrazione dei beni sino all'insediamento dei nuovi organi, alla predisposizione dello schema di statuto nonché, dopo l'entrata in

vigore dello statuto secondo quanto previsto dall'art. 6, all'indizione dell'elezione del comitato nel termine previsto dal regolamento di esecuzione. L'ASUC provvede all'amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello della consultazione, subentrando al comune in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, sino all'adozione da parte dei nuovi organi di amministrazione del regolamento di cui all'art. 2, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento vigente.

Art. 6.

Statuto per l'amministrazione dei beni frazionali di uso civico

1. L'ASUC è dotata di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria.

2. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ASUC sono disciplinati dallo statuto. Esso, nel rispetto delle norme fissate da questa legge e dal relativo regolamento di esecuzione, determina in particolare:

a) la composizione, il funzionamento e le attribuzioni degli organi;

b) l'organizzazione amministrativa dell'ASUC;

c) l'ordinamento contabile;

d) le modalità di nomina e le attribuzioni del revisore dei conti;

e) le indennità di carica dei componenti gli organi;

f) le modalità di gestione economica dei beni mediante accordi o convenzioni.

3. Lo schema di statuto predisposto dal comitato in carica è sottoposto al preventivo parere della giunta provinciale nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge.

4. Entro trenta giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di adozione dello schema di statuto, il presidente del comitato o in mancanza il sindaco indice la consultazione dell'assemblea degli utenti per l'approvazione dello statuto, da tenersi entro novanta giorni dalla data del provvedimento di indizione. Lo statuto si considera approvato se abbia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti e abbia partecipato alla consultazione almeno un terzo dei componenti l'assemblea degli utenti. Nel caso in cui lo statuto non sia approvato il presidente del comitato o in mancanza il sindaco, entro i successivi trenta giorni, indice una nuova consultazione e sino all'approvazione dello statuto si osservano le disposizioni a tal fine previste dal regolamento di esecuzione di questa legge.

5. In caso di esito favorevole della consultazione, lo statuto è pubblicato all'albo pretorio della frazione per trenta giorni, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è trasmesso alla giunta provinciale.

Art. 7

Organi dell'ASUC

1. Sono organi dell'ASUC l'assemblea degli utenti, il comitato ed il suo presidente.

2. L'assemblea degli utenti è costituita da tutti i componenti maggiorrenni del nucleo familiare di cui all'art. 2, comma 1, aventi cittadinanza italiana.

3. L'assemblea degli utenti elegge nel proprio seno il comitato che è composto da un numero di componenti, stabilito dallo statuto, non inferiore a tre né superiore a sette. Il comitato rimane in carica cinque anni decorrenti dalla proclamazione degli eletti. Il comitato scaduto rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo. Esso è l'organo di amministrazione dell'ASUC ed esercita i poteri e le facoltà di amministrazione specificati dallo statuto, salvo quelli riservati al presidente dallo statuto medesimo.

4. Ai componenti del comitato spetta un gettone di presenza per ogni seduta del comitato, determinato dallo statuto in misura comunque non superiore a quella prevista per i consiglieri del comune di appartenenza dell'ASUC.

5. Il presidente è eletto dal comitato nel suo seno. Egli ha la rappresentanza legale dell'ASUC nei confronti dei terzi. Lo statuto può prevedere l'attribuzione al presidente di un'indennità di carica onnicomprensiva in misura non superiore al 40 per cento dell'indennità di carica del sindaco.

6. Ai componenti del comitato ed al presidente si applicano, in quanto compatibili, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e conseguenti procedimenti disciplinati dalla vigente normativa regionale concernente l'elezione dei consiglieri comunali e del sindaco, intendendosi sostituiti ai corrispondenti organi quelli dell'ASUC.

7. La carica di componente del comitato e di presidente è incompatibile con la carica di assessore e di sindaco del comune di appartenenza.

8. Per la revisione economico-finanziaria dell'amministrazione l'ASUC si avvale, sulla base di apposita convenzione, del collegio o del revisore dei conti del comune di appartenenza. Ove non sia possibile avvalersi del collegio o del revisore dei conti del comune, il comitato nomina un revisore tra coloro che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei revisori contabili. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di amministratore di ASUC, di consigliere e di assessore del comune di appartenenza.

Art. 8.

Personale

1. Per l'esercizio delle sue funzioni l'ASUC si avvale di personale dei comuni, di altre ASUC o di altri enti pubblici, secondo le modalità previste nel regolamento di esecuzione.

2. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma 1, per il reclutamento del personale l'ASUC utilizza in via prioritaria, previa intesa, le graduatorie in corso di validità di comuni o di altri enti pubblici relative a profili professionali corrispondenti, o, in via subordinata, assume personale proprio.

3. L'ASUC provvede con risorse finanziarie proprie alla copertura delle spese del personale dipendente.

Art. 9.

Destinazione delle risorse derivanti dai beni di uso civico

1. Le risorse finanziarie derivanti dai beni di uso civico comunali o frazionali sono destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico. Le eventuali eccedenze possono essere destinate:

a) all'incremento del patrimonio di uso civico mediante l'acquisizione di immobili che possano essere gravati dal vincolo di uso civico;

b) al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o frazionale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del comune di appartenenza e rivolti al diretto beneficio della generalità degli abitanti del comune o della frazione secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

Art. 10

Risorse, bilanci o e contabilità dell'ASUC

1. Le risorse finanziarie dell'ASUC sono costituite da:

a) proventi del patrimonio agro-silvo-pastorale;

b) rendite patrimoniali dei beni acquistati dall'ASUC;

c) ogni altro finanziamento e contributo connessi all'esercizio dei compiti dell'ASUC;

d) ogni altra rendita derivante dall'investimento delle disponibilità liquide dell'ASUC;

e) ogni altra risorsa prevista dallo statuto di cui all'art. 6.

2. L'ASUC adotta il bilancio preventivo sulla base di uno schema approvato dalla giunta provinciale. L'ASUC è tenuta a rispettare nell'ambito del bilancio e delle sue variazioni gli equilibri economici e finanziari della gestione.

3. Il rendiconto della gestione, redatto sulla base di un modello approvato dalla giunta provinciale, è deliberato dal comitato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

4. Le deliberazioni di adozione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del conto consuntivo divenute esecutive sono trasmesse alla giunta provinciale.

5. Il servizio di tesoreria dell'ASUC è affidato, alle medesime condizioni, al tesoriere del comune di appartenenza.

6. È vietato il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento per il finanziamento di spese correnti.

7. Con esclusione della disciplina inerente la revisione economico-finanziaria e la nomina dei revisori dei conti dell'ASUC, per quanto non previsto da questo articolo, si osservano le disposizioni in materia di ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in quanto applicabili.

Art. 11.

Accesso ai benefici previsti dalle leggi provinciali

1. Le amministrazioni competenti alla gestione dei beni di uso civico, nell'ambito delle finalità di questa legge, sono ammesse ai

benefici previsti dalle leggi provinciali, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle stesse. Questo comma si applica anche alla Magnifica comunità di Fiemme e alle Regole di Spinale e Manez.

Capo III

GESTIONE DEI BENI DI USO CIVICO

Art. 12.

Principi e disposizioni generali per la gestione dei beni

1. La gestione dei beni di uso civico è volta a conseguire la migliore utilizzazione economica degli stessi, nel rispetto dei principi e delle finalità di tutela e valorizzazione di cui all'art. 1, comma 1.

2. A condizione che ne consegua un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti, l'amministrazione competente può, previa autorizzazione della Provincia, disporre la variazione d'uso dei beni di uso civico, la sospensione temporanea o l'estinzione del vincolo di uso civico.

3. Le autorizzazioni previste in questo capo sono rilasciate dalla struttura competente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta provinciale e contengono la clausola del ritorno delle terre alla loro originaria destinazione nonché, in caso di alienazione, di retrocessione delle terre all'alienante, qualora nel termine stabilito nell'atto stesso non siano realizzate le finalità che hanno motivato le autorizzazioni stesse.

Art. 13.

Variazione d'uso dei beni di uso civico

1. Per variazione d'uso dei beni di uso civico si intende il cambiamento della loro utilizzazione economica, nel rispetto della destinazione urbanistica in atto dell'area in cui ricadono i beni medesimi.

2. Il regolamento di esecuzione prevede i casi in cui, per la limitata rilevanza della variazione d'uso, la relativa richiesta di autorizzazione si considera accolta qualora non sia comunicato dalla Provincia all'amministrazione interessata il provvedimento di diniego nel termine fissato dal regolamento.

Art. 14.

Sospensione del vincolo di uso civico

1. L'amministrazione competente può concedere in uso a terzi il bene di uso civico ovvero costituire sul medesimo diritti reali in favore di terzi, a titolo oneroso e nei limiti previsti dal regolamento di esecuzione. Nel caso in cui dalle predette utilizzazioni consegua l'esclusione o la limitazione dell'esercizio dell'uso civico, l'amministrazione competente richiede alla Provincia la preventiva autorizzazione alla sospensione temporanea del vincolo di uso civico.

2. La concessione in uso o la costituzione di diritti reali a favore di terzi deve in ogni caso prevedere le forme specifiche di utilizzo del bene, il corrispettivo e la durata dell'utilizzo o del diritto nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene di uso civico.

3. Il corrispettivo deve essere congruo e impiegato secondo quanto disposto dall'art. 9.

4. La giunta provinciale individua specifici parametri per la determinazione dei livelli minimi e massimi dei corrispettivi in caso di concessioni in uso o di diritti reali connessi alla realizzazione e gestione di opere o di impianti ovvero di aree destinate ad attività sportive, suscettibili di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 15.

Estinzione del vincolo di uso civico

1. L'estinzione del vincolo di uso civico gravante su un determinato bene è deliberata dal consiglio comunale, su proposta o previo assenso, ove costituite, dell'ASUC o della circoscrizione interessata. Nel caso di richiesta dell'ASUC, il comune è tenuto ad approvare la proposta di deliberazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione della stessa, nei limiti e nelle modalità previsti nel regolamento di esecuzione.

2. La richiesta di autorizzazione all'estinzione del vincolo di uso civico deve contenere gli elementi conoscitivi atti a dimostrare il rispetto di quanto disposto al successivo comma 3, ed al comma 2 dell'art. 12.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è ammesso nei seguenti casi:
a) quando la migliore utilizzazione e valorizzazione del bene di uso civico non sia perseguibile mediante altri atti di gestione previsti da questo capo;

b) quando il bene sia di limitate dimensioni o ricada in zone urbanizzate tali da non poter più avere la destinazione e la funzione di cui alla presente legge;

c) quando il bene sia già stato utilizzato per realizzare fabbricati in assenza della prevista concessione edilizia ed ormai consolidati in modo irreversibile e che rientrino nelle previsioni delle norme vigenti in materia di sanatoria degli abusi edilizi;

d) quando il bene sia necessario alla realizzazione di opere connesse all'attività forestale, agricola, zootecnica o agroturistica;

e) quando il bene sia necessario per l'attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

Art. 16.

Pianificazione territoriale e mutamento di destinazione

1. L'elaborazione del piano urbanistico provinciale deve tener conto della natura e delle funzioni delle terre di uso civico così come definite da questa legge.

2. Fermo restando quanto disciplinato in questo capo, qualora in sede di elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica subordinati al piano urbanistico provinciale e delle loro varianti l'ente procedente intenda mutare la destinazione in atto dei beni di uso civico, lo stesso ente, dopo aver verificato l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera meno onerose e penalizzanti per i beni gravati da uso civico e acquisito il parere obbligatorio dell'amministrazione competente, acquisisce il parere preventivo della Provincia in ordine alla compatibilità del mutamento di destinazione con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente ed il soddisfacimento delle esigenze delle collettività beneficiarie del diritto di uso civico.

3. La Provincia si esprime mediante conferenza di servizi indetta dalla struttura competente in via principale tra le strutture interessate.

4. Il decreto di esproprio o di asservimento per opera pubblica o di pubblica utilità, espletati ove necessari gli adempimenti richiesti per la valutazione di impatto ambientale, comporta contestualmente, a seconda dei casi, l'estinzione o la sospensione del vincolo di uso civico posto sui beni in esso ricompresi.

5. I beni gravati di uso civico sono espropriabili e assoggettabili a servitù coattiva solamente nel caso in cui l'ente promotore sia un ente pubblico ovvero l'espropriazione o la costituzione della servitù coattiva siano funzionali alla realizzazione di opere di pubblica utilità finalizzate ad assicurare l'erogazione dei servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge).

6. Per i piani di cui al comma 2, già adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, nei quali siano contenute previsioni di destinazioni di terre civiche diverse da quelle in atto, spetta alla giunta provinciale in sede di approvazione acquisire il parere di compatibilità di cui al comma 2.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Esercizio delle funzioni già attribuite al Commissario per la liquidazione degli usi civici

1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici attribuite ai sensi della normativa statale vigente al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sono esercitate dalla Provincia.

2. Nell'ambito del dipartimento competente in materia è autorizzata la costituzione dell'ufficio preposto agli usi civici.

Art. 18.

Regolamento di esecuzione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la giunta provinciale delibera il relativo regolamento di esecuzione, dopo aver sentito la competente commissione permanente del consiglio provinciale.

2. Il regolamento, oltre a quanto previsto dalle disposizioni di questa legge, disciplina in particolare:

a) l'istituzione e la tenuta da parte dell'ASUC dell'elenco dei cittadini aventi titolo a far parte dell'assemblea degli utenti;

b) le modalità per l'effettuazione delle consultazioni popolari previste da questa legge;

c) modalità per l'elezione del comitato e del suo presidente;

d) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al capo III;
 e) l'individuazione, la decorrenza e le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative già attribuite al Commissario per la liquidazione degli usi civici;
 f) i casi e le modalità di scioglimento degli organi dell'ASUC per impossibilità di funzionamento o per gravi violazioni di legge.

Art. 19.

Autorizzazioni in sanatoria

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge le amministrazioni competenti possono presentare alla Provincia richiesta di autorizzazione in sanatoria relativamente a situazioni di fatto riconducibili alle fattispecie previste dagli articoli 13, 14 e 15, preesistenti alla data dell'entrata in vigore di questa legge e per le quali l'autorizzazione medesima non sia stata preventivamente richiesta o concessa. Le richieste di autorizzazione in sanatoria presentate oltre il termine sopra indicato sono irricevibili.

2. L'autorizzazione in sanatoria di cui al comma 1 può essere concessa a condizione che siano rispettati i presupposti ed i vincoli di cui ai rispettivi articoli 13, 14 e 15, e, limitatamente ai casi di cui all'art. 14, i soggetti interessati all'utilizzo del bene abbiano pagato all'amministrazione competente una somma pari a quella dovuta a titolo di corrispettivo ai sensi del medesimo articolo per il periodo corrispondente a quello di effettivo utilizzo.

3. Sono in ogni caso esclusi dall'autorizzazione in sanatoria:

- a) i beni interessati da attività escavative, o dalla presenza di particolari risorse minerarie;
- b) i beni che risultino interclusi o che interrompano in qualunque modo la continuità del demanio collettivo;
- c) le opere o i manufatti che siano in contrasto con le vigenti disposizioni in materia urbanistica ed ambientale.

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Entro il termine fissato dal regolamento di esecuzione di questa legge i comitati in carica delle ASUC predispongono lo schema di statuto; a tal fine trova applicazione quanto disposto dall'art. 6, commi da 2 a 5.

2. In sede di prima applicazione della legge, la richiesta per la scelta della forma di gestione secondo quanto previsto all'art. 4, comma 5, può essere presentata dopo la data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 17 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio per le spese di funzionamento dell'amministrazione provinciale. Alla copertura degli stessi oneri si provvede con la riduzione delle spese a carico dell'unità previsionale di base 4.1.110 - spese dirette per interventi a favore dei comuni (capitolo 11210 - spesa per il funzionamento del commissariato usi civici), in relazione alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, di questa legge. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti, ai sensi del terzo comma dell'art. 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), articolo come da ultimo modificato dagli articoli 7 e 9 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

Art. 21.

Abrogazione di disposizioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questa legge sono abrogate le seguenti discipline normative:

- a) la legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 (Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico);
- b) la legge provinciale 9 maggio 1956, n. 6 (Modifiche alla legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico);
- c) il decreto del presidente della giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4 (Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico);
- d) il decreto del presidente della provincia 7 giugno 2001, n. 18-69/Leg. (Modifica del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, e successive modificazioni, sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 13 marzo 2002

DELLAI

02R0453**LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 2002, n. 6.****Indicazioni turistiche.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 23 aprile 2002)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di fornire agli utenti un ottimale sistema segnaletico informativo utile per l'individuazione di località e servizi, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, la Provincia promuove l'elaborazione di un sistema di segnali turistici e di territorio come individuati dall'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia promuove un'analisi della distribuzione della segnaletica verticale relativa alla rete viaria di competenza della Provincia e dei comuni e individua modelli omogenei ottimali di distribuzione di tale segnaletica con riferimento alle caratteristiche economiche ed ambientali del territorio. I comuni sono tenuti a fornire le informazioni richieste dalla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Le richieste di autorizzazione all'installazione della segnaletica relative alle strade di competenza della Provincia, ferma restando la valutazione di rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa statale, sono esaminate con riferimento ai modelli previsti dal comma 2.

4. I modelli omogenei ottimali di cui al comma 2 sono trasmessi ai comuni interessati per l'esame delle autorizzazioni all'installazione della segnaletica di propria competenza prevista dall'art. 134, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 15 aprile 2002

DELLAI

02R0454**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 maggio 2002, n. **0114/Pres.**

Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448/1998. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 maggio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che,

al comma 10, lettera *f*), prevede che le maggiori entrate derivanti dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica siano destinate a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomasse;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 20 luglio 2000, n. 337, «Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 2000;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 21 maggio 2001 «Ripartizione dei finanziamenti ai programmi regionali sulla Carbon Tax», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2001, che, in attuazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, assegna alla Regione Friuli-Venezia Giulia un finanziamento pari a L. 4.828.874.000;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto, spetta alle Regioni definire le priorità dell'intervento e le modalità procedurali di attuazione, ivi comprese quelle relative alla spesa nell'ambito delle risorse assegnate;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1146 del 21 aprile 2000 «Acquisizione di un primo parco progetti in materia di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra», con la quale è stato approvato il programma per la formazione di un primo elenco di interventi realizzabili sul territorio regionale e sono stati autorizzati i competenti uffici regionali per materia ad acquisire i programmi, azioni e progetto congruenti con gli indirizzi di cui all'allegato 1 dell'allora emanando decreto n. 337/2000;

Viste le deliberazioni della giunta regionale n. 4133 del 28 dicembre 2000 e n. 2142 del 27 giugno 2001, con le quali sono stati individuati gli uffici regionali competenti per materia e destinatari dei fondi statali che saranno trasferiti alla Regione al fine dell'adozione degli ulteriori atti necessari per la concessione ed erogazione dei finanziamenti statali;

Considerato che, relativamente agli interventi per la realizzazione di impianti di cogenerazione nell'industria, viene individuata la direzione regionale dell'industria assegnandole per i suddetti interventi una quota delle predette risorse statali pari a L. 482.887.400;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso» che all'art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare il «Regolamento concernente la concessione dei finanziamenti per le finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f*), della legge n. 448/1998» di competenza della direzione regionale dell'industria;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4179 dell'11 dicembre 2001 come modificata con successiva deliberazione n. 1246 del 18 aprile 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti per le finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f*), della legge n. 448/1998», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 2 maggio 2002

TONDO

Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f*) della legge n. 448/1998

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 8, comma 10, lettera *f*), della legge n. 448/1998 e del decreto ministeriale 20 luglio

2000, n. 337, disciplina le priorità di intervento, le procedure e le modalità per la concessione e l'erogazione di finanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica (CO₂) nel settore industriale.

Art. 2.

Struttura competente ai fini del procedimento

1. Gli adempimenti connessi all'attuazione dei finanziamenti, di cui all'art. 1, sono demandati alla direzione regionale dell'industria.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono accedere ai finanziamenti le imprese industriali ubicate nel territorio del Friuli-Venezia Giulia che svolgono attività produttiva da almeno due anni, a decorrere dalla data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

2. I beneficiari di cui al comma precedente sono le imprese, non artigianali, indicate nella classificazione ISTAT 91 alle lettere *C, D, E, F*.

Art. 4.

Iniziative ammissibili a finanziamento

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi che comportano la riduzione dei consumi energetici nel settore industriale riguardanti impianti di cogenerazione per un uso efficiente dei combustibili, che rispettano la condizione tecnica di ammissibilità definita dal provvedimento CIP 6/1992 Titolo 1. L'investimento minimo ammissibile per ogni singola iniziativa non può essere inferiore a € 51.000.

2. Il finanziamento è pari al 40% del costo aggiuntivo rispetto alla soluzione tradizionale non cogenerativa.

3. I finanziamenti di cui al presente regolamento seguono le regole *de minimis* secondo quanto stabilito dal regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

Art. 5.

Risorse finanziarie disponibili

1. In attuazione delle deliberazioni della giunta regionale n. 4133 del 28 dicembre 2000 e n. 2142 del 27 giugno 2001, le risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 4 relative agli interventi che comportano la riduzione dell'anidride carbonica (CO₂) nel settore industriale ammontano a L. 482.887.400 (€ 249.390,52).

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei finanziamenti, presentate in carta bollata, sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo e sono corredate dalla documentazione di cui al successivo comma 5.

2. Esse vanno presentate, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, alla direzione regionale dell'industria in via Trento n. 2 a Trieste.

3. Per la decorrenza e scadenza del termine di presentazione si richiamano le disposizioni dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

4. Le domande, allorché già presentate, possono fare riferimento alla documentazione già inoltrata all'amministrazione regionale a seguito dell'avviso per la formazione del parco progetti pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 20 del 17 maggio 2000, purché gli interventi rientrino nella fattispecie di cui all'art. 4.

5. Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, con specificazione della data e del codice ISTAT 91;

b) progetto di massima dell'intervento da realizzare;

c) progetto di massima per analoga soluzione tradizionale non cogenerativa;

d) dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato, iscritto all'albo dell'ordine o del collegio professionale competente per tipologia di intervento, controfirmata dal legale rappresentante dell'impresa, attestante la quantità di CO₂ evitata per anno a seguito della programmata realizzazione dell'intervento e calcolata sulla base dell'allegato *A*, attestante altresì la congruità delle spese preventivate;

e) preventivo di spesa dettagliato riferito ai progetti di cui alle lettere b) e c);

f) documento illustrativo sintetico di presentazione del progetto ai fini istruttori;

g) scheda riassuntiva contenente i dati di sintesi del progetto comprensivi del numero di anni di vita dell'impianto, firmata dal tecnico abilitato come alla lettera d);

h) descrizione dello stato dell'iter autorizzativo necessario per la realizzazione del progetto e dei relativi tempi di attuazione;

i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il legale rappresentante dichiara di aver o meno percepito, nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda, contributi a titolo di *de minimis*.

Art. 7.

Modalità per la concessione dei finanziamenti

1. Il finanziamento degli interventi cogenerativi nel settore industriale avviene con le procedure di cui all'art. 36, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, con procedura valutativa a bando, fermo restando che le domande vengono sottoposte all'esame del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'art. 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nell'ambito di una coordinata collaborazione tra le strutture regionali l'ufficio di piano, servizio per la programmazione energetica, svolge l'istruttoria sui progetti sottoposti a contributo, con riferimento all'ammissibilità dell'intervento e delle spese preventivate, sia del progetto da realizzare che di quello per analoga soluzione tradizionale non cogenerativa.

3. L'ufficio di piano nello svolgimento della fase istruttoria potrà richiedere direttamente all'impresa eventuali integrazioni o chiarimenti sulla documentazione.

4. Un rappresentante dell'ufficio di piano relazionerà al comitato tecnico sugli esiti dell'istruttoria.

Art. 8.

Termini del procedimento

1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande o per l'integrazione di quelle già presentate, di cui all'art. 6, comma 4, è approvata la graduatoria di ammissibilità delle domande al finanziamento ed è autorizzata la relativa spesa, previo parere del comitato tecnico consultivo per la politica industriale.

Art. 9.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute per progetti da realizzare, comprovate da documentazione avente data successiva a quella di presentazione della domanda.

2. Per costo di investimento imputabile, ai fini dell'ammissibilità all'incentivo, si intende il costo complessivo preventivato, relativo alle opere attinenti alla quantità di CO₂ evitata/anno.

3. Le voci di spesa ammissibili a contributo, al netto dell'I.V.A., sono:

a) progettazione dell'iniziativa;

b) acquisto dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature relative alla realizzazione dell'iniziativa nonché le relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;

c) opere edili strettamente connesse e dimensionate ai macchinari, agli impianti ed alle attrezzature;

d) altre attrezzature indispensabili per l'esercizio dell'investimento oggetto del contributo;

e) strumentazioni in grado di consentire le misure necessarie alla fase di dimostrazione e valutazione dei risultati;

f) spese per direzione lavori e collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte strettamente afferente le opere e gli impianti di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e);

g) spese per l'accertamento tecnico di rispondenza dell'impianto all'intervento programmato ed ai requisiti di legge;

h) spese che l'impresa dovesse sostenere per l'utilizzo di proprie maestranze e prelievi da magazzino;

i) acquisto dell'area necessaria all'installazione di quanto previsto alle precedenti lettere b), c) e d) ove l'acquisto sia strettamente finalizzato alla predetta installazione.

4. Le spese tecniche di cui alle lettere a), f), g) sono ammissibili nella misura non superiore del 10% del restante investimento.

Art. 10.

Criteri di priorità

1. Con riferimento alle iniziative ammesse a finanziamento di cui all'art. 4 si privilegiano gli interventi in base al maggior rapporto di CO₂ evitata per anno/euro di finanziamento.

2. In caso di pari rapporto di CO₂ evitata per anno/euro di finanziamento, è data priorità secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Art. 11.

Metodo di calcolo della CO₂ evitata/anno

1. L'anidride carbonica (CO₂) evitata/anno è calcolata come specificato nell'allegato A.

Art. 12.

Eventuali risorse non utilizzate

1. L'eventuale eccedenza finanziaria, che si rendesse disponibile ad avvenuto integrale soddisfacimento delle domande inserite in graduatoria, viene utilizzata per la copertura di altre domande ex art. 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448/1998, non coperte finanziariamente relative ad altri gruppi di intervento.

2. Il trasferimento di risorse fra i gruppi è disposto con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'ufficio di piano, servizio per la programmazione energetica.

Art. 13.

Comunicazioni di inizio e fine lavori e monitoraggio

1. I beneficiari dei contributi devono inviare alla direzione regionale dell'industria specifica comunicazione scritta di inizio e fine dei lavori firmata dal tecnico responsabile e dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo.

2. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 337/2000 e delle informative semestrali di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 21 maggio 2001, è fatto obbligo ai beneficiari dei finanziamenti di cui al presente regolamento di fornire tutte le indicazioni utili per la redazione dei suddetti documenti, garantendo l'accesso agli impianti e ai relativi dati al personale tecnico dell'ENEA e della Regione per le opportune verifiche.

3. In qualsiasi momento possono essere disposti controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario in relazione alla concessione del contributo e possono essere richiesti l'invio di documenti e la presentazione di chiarimenti.

4. La direzione regionale dell'industria trasmette all'ufficio di piano - servizio della programmazione energetica, copia delle domande pervenute, copia della graduatoria, nonché copia delle comunicazioni di cui al primo comma e della documentazione di cui all'art. 15.

Art. 14.

Variazioni progettuali

1. I soggetti richiedenti sono tenuti a dare tempestiva comunicazione delle variazioni progettuali verificatesi successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento.

2. Nel caso di variazioni di progetto intervenute dopo la concessione del finanziamento, si dovrà provvedere, sentito il parere dell'organo che ha approvato il progetto all'eventuale conferma dello stesso, senza riconoscimento, ai fini del finanziamento, delle eventuali maggiori spese.

3. Eventuali variazioni in diminuzione del costo complessivo sostenuto rispetto alla spesa ammessa, se contenute nel limite del 10%, comportano una conseguente proporzionale riduzione del finanziamento.

4. Eventuali variazioni in diminuzione del costo complessivo sostenuto in misura superiore al 10% rispetto alla spesa ammessa, comportano una conseguente proporzionale riduzione del finanziamento previa acquisizione del parere dell'organo che si è espresso sul progetto.

Art. 15.

Modalità di presentazione del consuntivo

1. Entro novanta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, che deve avvenire non oltre sessanta giorni dalla comunicazione di fine lavori di cui all'art. 13, l'impresa presenta alla direzione regionale dell'industria, che inoltra per l'istruttoria tecnica all'ufficio di piano:

a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, dalla quale risulti che le fatture, di cui si dà elencazione, riferite all'intervento, sono state interamente quietanzate e che sugli originali è stata apposta la dicitura di annullamento:

«Fattura utilizzata per l'erogazione di contributo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 8, comma 10, lettera f)»

(Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia direzione regionale dell'industria) (atto) n. ... del ...;

b) una perizia giurata di un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per tipologia d'intervento, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, che attesti la corrispondenza del progetto realizzato con quello ammesso a contributo, l'esito delle verifiche sulla CO₂ evitata dall'intervento realizzato calcolata come disposto all'art. 11 del presente regolamento, nonché la congruità e corrispondenza delle spese sostenute con quelle preventivate.

2. L'ufficio di piano valuterà congiuntamente alla direzione regionale dell'industria la coerenza della documentazione presentata.

3. L'erogazione del contributo concesso avviene in un'unica soluzione, previa presentazione della documentazione prevista.

4. L'ufficio di piano potrà compiere controlli a campione al fine di verificare la veridicità della documentazione presentata.

Art. 16.

Variatione dei risultati

1. È ammessa una differenza tra i dati attesi e quelli riscontrati ad investimento realizzato, che comporti una minore riduzione di CO₂, purché contenuta nella misura del 10%.

Art. 17.

Revoca del contributo

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, viene disposta la revoca del finanziamento concesso ed il conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi calcolati ai sensi di legge.

2. Si applicano altresì le disposizioni di cui al Titolo III del Capo II della legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei richiedenti sono raccolti presso la direzione regionale dell'industria e presso l'ufficio di piano e sono trattati anche mediante strumenti informatici ai soli fini istruttori e di attuazione delle finalità del procedimento.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO A

Metodi di calcolo della CO₂ evitata - Riduzione dei consumi energetici nel settore industriale Cogenerazione nell'industria

La quantità di CO₂ evitata è pari a quella emessa da un sistema convenzionale di riferimento per ottenere lo stesso effetto utile (energia elettrica e energia termica) prodotto dall'impianto di cogenerazione per il quale si richiede il cofinanziamento. Da tale quantità va dedotta la CO₂ emessa dal combustibile fossile tradizionale utilizzato per alimentare l'impianto di cogenerazione.

$$Z = 0,67 E + 0,25 T - fC$$

Dove:

Z = quantità di CO₂ evitata (kg CO₂/anno);E = energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto di cogenerazione per il quale si richiede il cofinanziamento ed effettivamente collocata (kwh_e/anno);T = energia termica prodotta annualmente dall'impianto di cogenerazione per il quale si richiede il cofinanziamento ed effettivamente collocata (kwh_t/anno);C = quantità annua di combustibile utilizzata dall'impianto di cogenerazione [m³/anno oppure kg/anno a seconda del tipo di combustibile (vedi tabella allegata)];

f = fattore di emissione relativo al combustibile utilizzato nell'impianto di cogenerazione per il quale si richiede il cofinanziamento, come specificato nella tabella allegata.

Nota bene.: Nel caso in cui l'impianto attuale sia alimentato da più combustibili, il termine (C*f) dovrà essere calcolato come sommatoria dei consumi annui dei vari combustibili utilizzati moltiplicati per i rispettivi coefficienti di emissione.

TABELLA DEI FATTORI DI EMISSIONE DEI PRINCIPALI COMBUSTIBILI

Combustibile

Tipo	Unità di misura	Fattore di emissione f (kg CO ₂ /unità di combustibile)
—	—	—
Benzina	kg	3,02
Carbone di legna	kg	2,95
Coke	kg	2,98
Coke di petrolio	kg	3,47
Energia elettrica dalla rete	kWh	0,67
Gas di cokeria	Sm ³	0,83
Gas di altoforno	Sm ³	0,91
Gas di raffineria	Sm ³	3,32
Gas naturale (metano)	Sm ³	1,93
Gasolio	kg	3,13
GPL	kg	2,87
Lignite	kg	1,04
Olio combustibile		
Denso (BTZ)	kg	3,15
Torba	kg	1,14

Visto: il presidente TONDO

02R0475

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 maggio 2002, n. 0116/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 8, comma 52 della legge regionale n. 4/2001. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 maggio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 8, comma 52, il quale dispone che «Per le proprie esigenze operative correnti le direzioni regionali ed i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line ed inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi di aggiornamento professionale»;

Richiamato il decreto del Presidente della Regione n. 0262/Pres. dell'11 luglio 2001 con il quale è stato approvato il regolamento, attualmente in vigore, per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'uf-

ficio per le esigenze operative correnti della direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

Accertato che il limite di importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del regolamento stesso, attualmente di € 5.164,57 (L. 10.000.000) è esiguo ai fini dell'acquisizione di beni di particolare tipologia (attrezzature informatiche, personal computers portatili, stampanti anche a colori);

Ritenuto, inoltre, che è opportuno disciplinare diversamente le procedure relative al parere di congruità sulle forniture;

Ritenuto pertanto necessario approvare un nuovo regolamento, in sostituzione del vigente;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1289 del 23 aprile 2002;

Decreta:

È approvato il nuovo «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», quale risulta dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 2 maggio 2002

TONDO

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità concernenti le spese dirette che la direzione regionale della sanità e delle politiche sociali sostiene, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 2.

Individuazione delle spese

1. Le spese di cui all'art. 1 sono le seguenti:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori;

b) materiali accessori e ausiliari, di ricambio, ricarica e di consumo inerenti i beni di cui alla lettera a); forniture di pannelli, lavagne luminose;

c) materiali ed attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo;

d) materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio inerenti i beni di cui alla lettera c) nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

e) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

f) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile.

2. Le spese di cui al comma 1 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 3.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare € 9.000 (L. 17.426.430) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 4.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore regionale della direzione regionale della sanità e delle politiche sociali dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 5.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto disposto dall'art. 6, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. La procedura si intende validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

6. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 6.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità o specificità o urgenza della fornitura;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di € 2.582,28 (L. 5.000.000) al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvo i casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia.

Art. 7.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni effettuata dal funzionario delegato su disposizione del direttore regionale della sanità e delle politiche sociali, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattata dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 8.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione dette spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, in base a fatture o note di addebito munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato medesimo.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito di cui al comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario della direzione regionale della sanità e delle politiche sociali è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 10.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 11.

Abrogazione

1. Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0262/Pres. dell'11 luglio 2001 è abrogato.

Visto: *il presidente* TONDO

02R0476

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE 20 maggio 2002, n. 12.****Promozione della costituzione dell'azienda strade Lazio-Astral S.p.A.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 16 del 10 giugno 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione, in conformità agli articoli 53 e 54 dello statuto regionale ed in attuazione di quanto previsto dell'art. 194, comma 6, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, promuove la costituzione dell'Azienda strade Lazio - Astral S.p.A., di seguito denominata Azienda, allo scopo del rinnovo e dello sviluppo della rete viaria regionale, secondo criteri di trasparenza, efficacia ed economicità.

2. L'Azienda è costituita nella forma di società per azioni, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del Codice civile, a capitale prevalentemente pubblico, del quale è riservato agli enti pubblici soci una quota maggioritaria complessivamente non inferiore al 65 per cento.

Art. 2.

Funzioni e compiti dell'Azienda

1. L'Azienda:

a) esercita le funzioni e i compiti amministrativi riservati alla Regione ai sensi dell'art. 124, comma 1, lettera c), della legge regionale 14/1999, concernenti la progettazione e la realizzazione della rete viaria regionale, fatta eccezione per la rete autostradale regionale;

b) esercita le funzioni e i compiti amministrativi conferiti alle province, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera d) e comma 2, della legge regionale 14/1999, per conto delle province che partecipano all'Azienda stessa.

2. L'Azienda può altresì effettuare attività in favore di soggetti terzi, quali servizi di progettazione, consulenza e assistenza, purché in misura non preponderante.

3. L'Azienda, nei casi in cui, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati ai commi 1 e 2, non sia in grado di effettuare direttamente lavori, forniture e servizi, opera in qualità di amministrazione aggiudicatrice ai sensi e per gli effetti della vigente normativa comunitaria e statale in materia di appalti di lavori pubblici, appalti pubblici di forniture ed appalti pubblici di servizi.

Art. 3.

Condizioni per la partecipazione della Regione

1. La partecipazione della Regione all'Azienda è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e statuto prevedano che:

a) il capitale sociale dell'Azienda sia costituito inizialmente dall'apporto minimo di euro 200.000 suddiviso in quattrocento azioni ordinarie del valore nominale di euro 500 ciascuna, conferenti ai loro possessori uguali diritti;

b) alla Regione venga riservata una quota delle azioni non inferiore al 51 per cento, da mantenere anche in caso di aumento del capitale sociale;

c) possano partecipare all'azienda le province laziali in proporzione all'entità della rete viaria di rispettiva competenza, nonché altri enti pubblici e privati interessati;

d) l'oggetto sociale sia coerente con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2;

e) alla Regione sia riservata la facoltà, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del Codice civile, di nominare un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla quota di partecipazione della Regione stessa all'Azienda.

Art. 4.

Procedure per la costituzione

1. La giunta regionale ed il suo presidente ovvero l'assessore competente in materia da lui delegato sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione all'Azienda e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo, a sottoscrivere azioni in misura non inferiore a quella indicata dall'art. 3, comma 1, lettera b), nonché a sottoscrivere eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

Art. 5.

Rappresentanti della Regione nell'Azienda

1. La Regione è rappresentata nell'assemblea dell'Azienda dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente in materia da lui delegato.

2. La nomina degli amministratori e dei sindaci dell'Azienda, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), è effettuata dal competente organo istituzionale regionale. In attesa dell'espletamento delle procedure di

nomina dei rappresentanti regionali in seno al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, il presidente della giunta regionale, anche ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 2383, primo comma, e 2400, primo comma, del Codice civile, provvede direttamente con proprio decreto alla nomina dei rappresentanti provvisori, che restano in carica fino alla nomina di quelli definitivi.

3. I rappresentanti della Regione cui al comma 2 sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dalla giunta regionale.

Art. 6

Contratti di servizio

1. La Regione e le province che partecipano all'Azienda affidano l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dall'art. 2, comma 1 all'Azienda medesima sulla base di appositi contratti di servizio, da stipularsi in conformità alle indicazioni contenute negli atti di pianificazione, programmazione e coordinamento della rete viaria regionale adottati ai sensi dell'art. 124, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 14/1999.

2. I contratti di cui al comma 1 specificano le attività affidate e stabiliscono, tra l'altro, gli obiettivi e gli standard qualitativi e quantitativi delle attività affidate, i tempi di esecuzione e realizzazione, i compensi remunerativi e le modalità per la verifica dei risultati conseguiti.

Art. 7.

Disposizione transitoria

1. Fino alla stipulazione del contratto di servizio di cui all'art. 6, l'esercizio delle funzioni e dei compiti affidati dalla Regione all'Azienda ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) è svolto con le modalità in atto alla data di entrata in vigore della presente legge o con eventuali diverse modalità individuate dalla giunta regionale con apposita deliberazione.

2. Con i contratti di servizio di cui all'art. 6 sono disciplinate:

a) la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti, concernenti le funzioni ed i compiti di cui all'art. 2;

b) la successione dell'Azienda nei rapporti contrattuali in atto, connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2.

Art. 8.

Integrazione ed adeguamento della normativa vigente

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione emana una disciplina organica in materia di viabilità, provvedendo all'integrazione ed all'adeguamento della normativa vigente.

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito nell'ambito dell'unità previsionale di base C 16 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 apposito capitolo denominato: «Partecipazione della Regione all'Azienda strade Lazio-Astral S.p.a. con lo stanziamento di euro 200.000.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede attraverso riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. T 22501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 22 aprile 2002

STORACE

02R0565

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 13.

Contributi alle imprese artigiane per la formazione e l'assunzione di giovani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 20 giugno 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Allo scopo di tutelare la continuità della tradizione artigiana e di promuovere la formazione di nuova mano d'opera, la Regione concede, nella misura e con le modalità specificate nella presente legge, contributi finanziari alle imprese artigiane che assumono giovani sia in regime di apprendistato o di formazione e lavoro che per la normale attività lavorativa.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possano essere ammessi a fluire dei contributi le imprese artigiane che assumono giovani con rapporto di apprendistato o con contratto di formazione e lavoro nonché le imprese che assumono giovani già qualificati con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3.

Ammontare dei contributi

1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono così determinati:

a) € 1.807,64 annui per un massimo di due annualità per ogni lavoratore assunto con rapporto di apprendistato o con contratto di formazione e lavoro;

b) € 3.098,82 annui per un massimo di due annualità per ogni lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Per i giovani che siano portatori di handicap ai sensi delle leggi vigenti la misura dei contributi di cui al comma 1 è aumentata del 50 per cento.

Art. 4.

Limiti alla concessione dei contributi

1. Ciascuna impresa artigiana può fluire annualmente dei contributi previsti dalla presente legge per non più di tre giovani. Tale limite può essere elevato dalla giunta regionale, con apposita deliberazione, anche limitatamente a singole zone, settori merceologici o gruppi di imprese.

2. I contributi sono concessi a condizione che:

a) le qualifiche del personale assunto siano compatibili con l'esercizio dell'attività dell'impresa;

b) le assunzioni siano state effettuate nel trimestre precedente la data di inoltro alla Regione della domanda di ammissione ai contributi ai sensi dell'art. 6.

3. I contributi sono, comunque, concessi nel limite della categoria di aiuto *de minimis*, come definita dalla normativa comunitaria.

Art. 5.

Concessione dei contributi - Priorità

1. Ai fini della concessione dei contributi, le domande delle imprese aventi diritto sono ordinate, secondo la data di inoltro alla Regione, in due distinti elenchi, di cui il primo riportante le assunzioni a tempo indeterminato e il secondo quelle effettuate in regime di apprendistato o di formazione e lavoro.

2. I contributi, fino al totale esaurimento dei fondi disponibili, sono concessi secondo le seguenti priorità:

- a) imprese che assumono lavoratori portatori di handicap sia in regime di apprendistato sia con contratto di formazione e lavoro;
- b) imprese che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato;
- c) imprese che assumono in regime di apprendistato o con contratto di formazione e lavoro.

3. In caso di parità, vale l'ordine di inoltro delle domande.

4. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente e tenuto conto dello stanziamento annuo di bilancio, può fissare eventuali ulteriori criteri per la concessione dei contributi stabilendo priorità e riserve per particolari settori di attività o per specifiche aree.

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le imprese artigiane, che intendono avvalersi dei benefici di cui alla presente legge, devono inoltrare domanda all'assessorato regionale competente in materia di artigianato, secondo lo schema dallo stesso predisposto, entro il 31 maggio per l'esercizio finanziario in corso a tale data, in deroga a quanto disposto dall'art. 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

2. Le domande devono contenere le informazioni, rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia di certificazioni amministrative, riguardanti:

- a) l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane del richiedente;
- b) i dati anagrafici dei giovani assunti;
- c) l'attestazione che l'assunzione è stata effettuata nel rispetto della normativa vigente e che allo stesso dipendente sono corrisposti retribuzioni non inferiori a quelle previste dalle norme contrattuali.

3. Le domande devono essere corredate di una relazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa artigiana, dalla quale si evinca il tipo di attività e le caratteristiche dei locali in cui la stessa viene svolta, le attrezzature disponibili ed il numero dei dipendenti utilizzati con la precisazione delle rispettive categorie di appartenenza.

4. Nel corso dell'istruttoria la Regione può richiedere un'integrazione della documentazione riservandosi, altresì, la possibilità d'accesso all'azienda, per eventuali verifiche, da effettuarsi previa comunicazione al titolare dell'impresa.

Art. 7.

Erogazione dei contributi

1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono erogati alla fine di ciascun anno di attività lavorativa, su presentazione di specifica richiesta di erogazione, secondo un modello fornito dalla Regione, sottoscritta dal titolare dell'impresa richiedente.

2. Per rapporti di lavoro inferiori alle annualità interessate, i contributi sono ridotti di tanti dodicesimi per quanti mesi o frazioni di mese superiori ai quindici giorni il predetto rapporto di lavoro o di apprendistato non ha avuto luogo, con l'esclusione dei periodi di assenza dovuti a ferie o infortuni sul lavoro.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel bilancio di previsione per l'esercizio 2002 è istituito apposito capitolo, nell'ambito dell'unità previsionale di base B24, denominato:

«Contributi alle imprese artigiane per la formazione e l'assunzione di giovani».

2. Il presidente della giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 10, provvede con decreto alla quantificazione dell'onere di cui al comma 1 ed alla relativa copertura mediante prelievo delle risorse disponibili nel capitolo B24502.

3. Il capitolo B24502, istituito dalla legge regionale 22 aprile 1985, n. 51, resta iscritto nel bilancio per la gestione di competenza e cassa relativa al periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e per la gestione dei residui passivi.

Art. 9.

Abrogazione

1. La legge regionale 22 aprile 1985, n. 51, come modificata dalla legge regionale 1^o settembre 1986, n. 35 e dalla legge regionale 26 aprile 1988, n. 26 è abrogata, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10 della presente legge.

Art. 10.

Disposizione transitoria

1. Le domande di contributo inoltrate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono definite secondo le norme previste dalla legge regionale n. 51/1985 e successive modifiche.

Art. 11.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 31 maggio 2002

STORACE

02R0566

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 14.

Ampliamento della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 20 giugno 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ampliamento della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica

1. La perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica, istituito con la legge regionale 10 settembre 1988, n. 66, come modificata dalla legge regionale 6 settembre 1994, n. 37 e dell'art. 42 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, è ampliata secondo la planimetria in scala 1:10.000 e relativa relazione descrittiva contenute rispettivamente negli allegati A) e B) che sono parte integrante della presente legge.

2. Il territorio oggetto dell'ampliamento del perimetro di cui al comma 1 viene utilizzato come parco pubblico Tor Marancia. A tal fine il comune di Roma acquisisce il suddetto territorio e lo cede in gestione all'ente regionale di diritto pubblico «Parco regionale dell'Appia Antica».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Roma, 31 maggio 2002

STORACE

ALLEGATO A

REGIONE LAZIO

SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE




Quadro d'unione della Carta Tecnica Regionale. scala 1:10.000

Sezioni n.

374100	374110
374140	374150

legenda:


..... PERIMETRO L.R. 10.09.1988, n. 66

 AMPLIAMENTO L.R. 6.10.1997, n. 29 - art. 42

 Zona "A" L.R. 29/97

 Zona "B" L.R. 29/97

 MODIFICA AMPLIAMENTO



ALLEGATO B

PARCO REGIONALE APPIA ANTICA

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PERIMETRO

L' ampliamento della perimetrazione del Parco regionale dell' Appia Antica è riportata nella carta tecnica regionale a scala 1:10000 sezioni 374100 - 374110 - 374140 - 374150 ed è compreso nel territorio del comune di Roma.

Descrizione del perimetro

Partendo da via Giulio Aristide Sartoria, 100 mt. prima dell'incrocio con via dell'Annunziatella, il confine percorre per circa 70 mt. la via G. A. Sartorio in direzione ovest, gira sinistra verso sud per 50 mt. poi gira a destra seguendo parallelamente gli edifici fino ad arrivare a piazza Lante. Prosegue lungo la via Belloni, risale viale Arcioni e gira a sinistra lungo viale del Caravaggio per circa 200 mt. devia nuovamente a sinistra e corre lungo la recinzione retrostante alla Galleria M. Mafai e Galleria Cammarano fino ad incontrare la via Carpaccio. Il perimetro continua lungo la via Carpaccio in direzione sud per circa 50, devia a sinistra escludendo l'edificato del Casale di Grotta Perfetta per tornare poi sulla via Carpaccio che segue fino all'incrocio con via di Grotta Perfetta. Segue via di Grotta Perfetta fino all'incrocio con via V. Shaw, gira a sinistra, segue prima la via Shaw e poi sempre in direzione est prosegue lungo la recinzione dell'area fino ad incontrare il perimetro del Parco.

02R0567

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2002, n. 13.

Intervento regionale per lo sviluppo di confidi nel settore agricolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania
n. 37 del 20 giugno 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Campania, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte degli agricoltori, singoli o associati, promuove la costituzione e lo sviluppo dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di seguito denominati Confidi.

Art. 2

Intervento regionale

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 sono concessi ai Confidi contributi:

- a) per l'integrazione del fondo rischi;
- b) per la realizzazione di programmi annuali di sviluppo organizzativo o gestionale, di servizi finanziari nonché di attività di informazione, di consulenza e di assistenza finanziaria alle imprese associate.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi fino alle misure massime di seguito indicate:

- a) il primo anno di erogazione, tre volte il valore del fondo rischi esistente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda;
- b) il secondo anno di erogazione, due volte il valore dei nuovi apporti al fondo rischi registrati nell'anno precedente;
- c) il terzo anno di erogazione, una volta il valore dei nuovi apporti al fondo rischi registrati nell'anno precedente;
- d) gli anni successivi, il cinquanta per cento del valore dei nuovi apporti al fondo rischi registrati nell'anno precedente.

3. Il contributo previsto al comma 1, lettera b), è commisurato fino al settanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1; il contributo non può, comunque, eccedere l'importo di € 154.937,07.

4. La giunta regionale, con cadenza biennale, individua le categorie di spesa dei programmi di cui al comma 1, lettera b), nonché la proporzione fra le singole categorie e la spesa complessiva.

Art. 3

Beneficiari

1. I contributi di cui all'art. 2 sono concessi ai Confidi che:

- a) siano iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
 - b) siano regolati da uno statuto il quale preveda:
 - 1) il fine di mutualità fra gli aderenti;
 - 2) che le garanzie siano concesse indipendentemente dal numero delle quote sottoscritte e versate;
 - 3) che possano aderirvi esclusivamente imprenditori agricoli, singoli e associati, ai sensi della vigente legislazione;
 - 4) che possano aderirvi, quali sostenitori, enti pubblici ed organismi privati;
 - 5) che il consiglio di amministrazione e gli altri organi siano costituiti per almeno due terzi da soci di cui al punto 3;
 - c) operino in ambito territoriale provinciale, interprovinciale o regionale e abbiano natura giuridica di primo o secondo grado;
 - d) dispongano di un fondo rischi di un ammontare non inferiore a € 154.937,07;
 - e) abbiano il capitale sociale o fondo consortile interamente versato;
 - f) abbiano stipulato con una o più aziende di credito convenzioni per regolare i rapporti economici, giuridici e di altra natura, attinenti al credito da concedere agli operatori agricoli.
2. Se i requisiti di cui al comma 1, punti 2-3-4-5, e lettere d) ed e), non sono posseduti all'atto della domanda, il soggetto richiedente assume formale impegno ad acquisirli entro un anno dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

Art. 4

Controllo e sanzioni

1. Contestualmente alla delibera di cui all'art. 2, comma 4, da adottare entro il 30 settembre precedente al biennio di riferimento, la giunta regionale definisce le modalità di controllo su Confidi, al fine di assicurare l'esatta destinazione dei contributi concessi nonché il rispetto delle altre condizioni o dei requisiti previsti dalla presente legge.

2. La violazione degli obblighi di cui alla presente legge da parte dei Confidi, se non imputabile a cause di forza maggiore, comporta:

- a) la revoca dei contributi e la restituzione di quelli erogati, maggiorati degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente fra la loro riscossione ed il rimborso;
- b) il non accesso ai contributi di cui alla presente legge per un periodo di tre anni.

Art. 5

Procedimento amministrativo

1. Le domande del contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sono presentate alla giunta regionale - area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario - settore bilancio e credito agrario - entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Le domande del contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono presentate entro il 30 novembre precedente all'anno di riferimento.

3. I contributi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, previa istruttoria del settore di cui al comma 1, sono concessi, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, dalla giunta regionale con deliberazione da adottare, rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 gennaio di ciascun anno.

4. I contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sono liquidati contestualmente alla concessione.

5. I contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) sono liquidati sulla base dell'accertamento di avvenuta realizzazione del programma. Contestualmente alla concessione è disposta l'erogazione di una anticipazione di importo pari al cinquanta per cento del contributo. La liquidazione è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore delegato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di liquidazione.

Art. 6

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande di cui all'art. 5, sono presentate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania della deliberazione di cui all'art. 2, comma 4, ed i provvedimenti di concessione, salvo quanto previsto all'art. 7, sono adottati nei successivi novanta giorni.

Art. 7

Applicazione della legge

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti previsti per l'attuazione degli interventi, con esclusione dei soli atti di concessione e di assunzione degli impegni di spesa, che restano subordinati all'adozione, ai sensi dell'art. 87 - ex 92 - del Trattato dell'Unione europea e della decisione favorevole da parte della Commissione dell'Unione europea.

2. La decisione della Commissione dell'Unione europea è pubblicata, per estratto, nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

Art. 8

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione dalla presente legge, determinato per l'esercizio finanziario 2002 in € 1.549.370,70, si fa fronte mediante:

a) la situazione nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2002 delle seguenti unità previsionali di base-U.P.B.-:

1) U.P.B. 7.29.65 con la denominazione «Contributi a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi per la integrazione del fondo rischi» e con la dotazione, per la competenza e la cassa, di € 1.032.913,80;

2) U.P.B. 7.29.65 con la denominazione «Contributi a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi per la realizzazione di programmi di sviluppo, di servizi finanziari e di attività di informazione, di consulenza e di assistenza finanziaria alle imprese associate» e con la dotazione, per la competenza e la cassa, di € 516.456,90.

2. Per gli esercizi successivi le spese occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e la relativa copertura finanziaria, sono determinate con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 9

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 25 luglio 2002

BASSOLINO

02R0652

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651794/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 1 1 0 2 *

€ 1,60